


NOI DIFENDIAMO I VOSTRI DIRITTI

Workshop autunno 2023



WORKSHOP ROLAND 2023




Come è stato il 2022 e come andrà il 2023



Ben il 57% delle attività ha dovuto affrontare delle problematiche di carattere legale, di cui l'53% legate a casi civili, seguiti (39%) da casi penali

DOMANDA 6

Durante l'anno appena terminato i suoi clienti hanno dovuto affrontare dei rischi legali?



Come è stato il 2022 e come andrà il 2023



Dopo quanto vissuto nel 2022, i rischi legali per il 2023 aumenteranno indipendentemente da un ambito o settore specifico di riferimento, con un incremento medio superiore al 69%.

DOMANDA 14

Come ritiene che nel 2023 questi rischi legali si svilupperanno rispetto al passato?

■ UN AUMENTO ■ NESSUNA VARIAZIONE ■ UNA DIMINUZIONE

AZIONI DI RESPONSABILITÀ CIVILE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI PER LE LORO SCELTE



AZIONI DI RESPONSABILITÀ PENALE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI



CONTROVERSIE CON FORNITORI E CLIENTI



CONTROVERSIE DI LAVORO




Come è stato il 2022 e come andrà il 2023



Nonostante i rischi legali siano in aumento, ancora la maggior parte dei clienti dei nostri intermediari ha una scarsa se non bassa percezione del rischio.

DOMANDA 15

Come viene percepito il rischio dai suoi clienti nelle seguenti aree di rischio?





NOA, il nuovo portale per i broker.

Funzioni principali

- Preventivatore
- Emissioni offerte e contratti (Commercialisti, Medici e Dipendenti pubblici)
- Monitoraggio portafoglio e sinistri
- Inserimento clienti e modifica dati (indirizzo, iban, ecc.)
- Visione di condizioni e documenti dei propri clienti
- Registrazione ai workshop e webinar



NOA, il nuovo portale per i broker.

Info utili

- Link di registrazione: <https://www.roland-portale.it>
- Contatti: noa@roland-italia.it o i propri referenti di zona

NOI DIFENDIAMO I VOSTRI DIRITTI

Workshop autunno 2023



Roland Workshop - Autunno 2023

Nuovo codice degli appalti: la semplificazione delle procedure e l'aumento del “rischio penale”

Avv. Mario Dusi
Milano – Monaco di Baviera

Avv. Niccolò Poli
Milano



Modifiche e deroghe al D. Lgs. 50/2016 intervenute negli ultimi anni:



- **Decreto Legge 18/04/2019 n.32 c.d. Decreto «Sblocca cantieri» (Legge di conversione 14/06/2019 n.55)**
- **Decreto-Legge 16/07/2020, n.76 cd «Decreto semplificazioni»** Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale (**Legge conversione 11/09/2020 n.120**)
- **Decreto-Legge 31/05/2021, n.77 cd «Decreto semplificazioni bis» (Legge di conversione 29 luglio 2021 n.108)**
- Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure
- **Decreto-legge 27 gennaio 2022 n.4 cd «Decreto sostegni ter» (Legge di conversione 28 marzo 2022 n.25)**
- Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico



Legge delega 21 giugno 2022 n. 78



- Obiettivi:
- **Adeguare** al diritto europeo e ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali;
- **razionalizzare, riordinare e semplificare** la disciplina vigente;
- **Evitare** l'avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione europea e di giungere alla risoluzione delle procedure avviate.



Legge delega 21 giugno 2022 n. 78



- Principi e criteri direttivi:
- Stretta **aderenza alle direttive europee**;
- l'inderogabilità delle **misure a tutela del lavoro, della sicurezza, del contrasto al lavoro irregolare, della legalità e della trasparenza**;
- **Assicurare l'apertura alla concorrenza** e al confronto competitivo fra gli operatori dei mercati dei lavori, dei servizi e delle forniture, con particolare riferimento alle **micro, piccole e medie imprese**;
- Assicurare la **riduzione** e la **razionalizzazione delle norme** in materia di contratti pubblici, con ridefinizione del regime della disciplina secondaria;
- **revisione** delle competenze dell'ANAC, al fine di rafforzare le funzioni di vigilanza sul settore;
- **Ridefinizione e rafforzamento** della disciplina in materia di **qualificazione delle stazioni appaltanti**, al fine di conseguire la loro riduzione numerica;



Legge delega 21 giugno 2022 n. 78



-
- **Potenziamento** della **qualificazione** e della **specializzazione** del personale operante nelle stazioni appaltanti;
- **semplificazione** delle **procedure inferiore alle soglie di rilevanza europea**, nel rispetto dei principi di pubblicità, di trasparenza, di concorrenzialità, di rotazione, di non discriminazione, di proporzionalità, nonché di economicità, di efficacia e di imparzialità dei procedimenti;
- **obbligo** di inserire nei bandi di gara, negli avvisi e inviti, un regime obbligatorio di **revisione dei prezzi** al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva e non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta;
- **facoltà** di riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto a operatori economici il cui **scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate**



Legge delega 21 giugno 2022 n. 78



- **Obbligo di inserire**, tenuto conto della tipologia di intervento, in particolare ove riguardi beni culturali, **specifiche clausole sociali** per garantire e promuovere:
 - la stabilità occupazionale
 - l'applicazione dei CCNL di settore
 - Meccanismi di premialità per le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate;

Riduzione e certezza dei tempi relativi alle procedure di gara, alla stipula dei contratti e all'esecuzione degli appalti, nonché al pagamento in favore degli operatori economici;

Razionalizzazione e semplificazione delle cause di esclusione, al fine di rendere le regole di partecipazione chiare e certe.



Legge delega 21 giugno 2022 n. 78



- **Ridefinizione della disciplina delle varianti in corso d'opera**, nei limiti previsti dall'ordinamento europeo, in relazione alla possibilità di modifica dei contratti durante la fase dell'esecuzione;
- **forte incentivo al ricorso a procedure flessibili**, quali il dialogo competitivo, il partenariato per l'innovazione, le procedure per l'affidamento di accordi quadro e le procedure competitive con negoziazione;
- **individuazione delle ipotesi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori.**



Principi generali



- 1. **Art.1 Principio del risultato**
 2. **Art.2 Principio della fiducia**
 3. **Art.3 Principio dell'accesso al mercato**
 4. **Art.4 Criterio interpretativo e applicativo**



Art. 1 Principio del risultato



•

«Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza»

- La **concorrenza** e la **trasparenza** hanno **valore funzionale** in vista del raggiungimento del **risultato**.
- Il **principio del risultato** costituisce:
- Costituisce **criterio prioritario** per l'**esercizio del potere discrezionale** e per l'**individuazione della regola del caso concreto**.



Art. 1 Principio del risultato



•
«4. Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto, nonché per:

- a) **valutare la responsabilità del personale** che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;
- b) attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva.»
- La previsione finale del comma 4, alla lettera a) in coerenza con il principio della fiducia declinato nell'art.2, **valorizza il raggiungimento del risultato come elemento da valutare, in sede di responsabilità (amministrativa e disciplinare), a favore del personale impiegato** nei delicati compiti che vengono in rilievo nella “vita” del contratto pubblico, dalla programmazione fino alla sua completa esecuzione. Lo scopo è quello di **contrastare, anche attraverso tale previsione, ogni forma di burocrazia difensiva: in quest’ottica si “premia” il funzionario che raggiunge il risultato attenuando il peso di eventuali errori potenzialmente forieri di responsabilità**



Art. 2 Principio della fiducia



•
«1. L'attribuzione e l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici».

- Il principio della fiducia viene collegato al principio del risultato. La fiducia riconosciuta ai pubblici funzionari non è incondizionata, ma costituisce una sorta di contropartita di ciò che l'ordinamento si aspetta dall'azione amministrativa, ossia la realizzazione del risultato.
- Il principio della fiducia implica un ampliamento dei poteri valutativi e della discrezionalità della P.A.
- La valorizzazione dei poteri discrezionali del funzionario pubblico è in linea, nell'ottica del superamento della c.d. «*paura della firma*» con la nuova formulazione dell'art 323 c.p. (d.l. n. 76/2020) che ai fini dell'integrazione del reato di **abuso d'ufficio** richiede che l'atto sia adottato «*in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuano margini di discrezionalità*»



Art. 2 Principio della fiducia



- **COLPA GRAVE**

- «3.Nell'ambito delle attività svolte nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti, ai fini della responsabilità amministrativa costituisce **COLPA GRAVE**
- - La violazione di norme di diritto e degli auto-vincoli amministrativi,
- - nonché la palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza e
- - l'omissione delle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste nell'attività amministrativa, in quanto esigibili nei confronti dell'agente pubblico in base alle specifiche competenze e in relazione al caso concreto.
- Non costituisce colpa grave la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti».





LA POLIZZA QUALE STRUMENTO PER L'ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI FIDUCIA

- «4. Per promuovere la fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano azioni per la copertura assicurativa dei rischi per il personale, nonché per riqualificare le stazioni appaltanti e per rafforzare e dare valore alle capacità professionali dei dipendenti, compresi i piani di formazione di cui all'articolo 15, comma 7.».





Art. 3

Principio dell'accesso al mercato

- «Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono, secondo le modalità indicate dal codice, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità».

Correttezza: esigenza che le stazioni appaltanti si comportino in maniera reciprocamente leale nell'ambito della procedura di evidenza pubblica;

Imparzialità e non discriminazione: diretto fondamento nell'art.97 Cost. e nei principi europei in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione;

Pubblicità e la trasparenza: rendere visibile e controllabile dall'esterno il proprio operato con lo scopo sia di valutare la legalità dell'azione amministrativa sia di incentivare la partecipazione degli operatori economici alle procedure di evidenza pubblica.

Proporzionalità: richiede alle stazioni appaltanti di adottare, nell'esercizio del loro potere discrezionale, **la soluzione più congrua che comporti il minor sacrificio possibile di tutti gli interessi, pubblici e privati, coinvolti.**





Art. 4

Criterio interpretativo e applicativo

- *«Le disposizioni del codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui agli articoli 1, 2 e 3.».*

I primi 3 Principi sono funzionali all'interpretazione ed all'applicazione di quanto previsto dal Codice degli Appalti.

L'Azione della P.A. deve quindi essere sempre volta ad una condotta legittima volta a rendere il mercato di libero accesso a tutti gli operatori che abbiano le caratteristiche idonee per porre in essere quanto oggetto dell'appalto affinché ciò si concretizzi nel risultato prefissato dalla P.A..



Alcune delle novità del Codice



-
- Responsabile unico del progetto;
- Appalto integrato;
- Qualificazioni Stazioni Appaltanti
- Digitalizzazione;
- ANAC e poteri sanzionatori.



Art. 15 il RUP

Responsabile Unico del Progetto



- Il Responsabile Unico del Procedimento diventa **Responsabile Unico del Progetto** per incentivarne la centralità e la trasversalità del ruolo ricoperto dal responsabile.
- Per l'individuazione della figura del RUP si dovrà fare riferimento a quanto disposto all'allegato I.2 (fino alla sua sostituzione con Regolamento del MIT): il soggetto, che può essere anche un dipendente a tempo determinato deve essere dotato delle competenze professionali necessarie in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale.
- Il RUP assicura il completamento dell'intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico (Principio di risultato).
- L'ufficio del RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato.





Art. 15 il RUP

Responsabile Unico del Progetto

- Il **RUP è responsabile** quindi per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice.
- Ferma l'unicità del RUP è tuttavia possibile nominare un responsabile per le singole fasi infatti, ai sensi del comma 4 dell'art 15:
 - Responsabile unico del procedimento per la fase di programmazione, progettazione ed esecuzione
 - Responsabile unico del procedimento per la fase di esecuzione
- **Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.**
- **Novità:** IL RUP può anche far parte della Commissione di gara anche in qualità di Presidente



Art. 15 il RUP

Responsabile Unico del Progetto



- Al fine di agevolare il RUP è possibile destinargli una **struttura di supporto** destinando risorse finanziarie non superiori all' 1 dell'importo a base di gara per l'affidamento diretto da parte del RUP per incarichi di assistenza al medesimo. Tale struttura può essere anche condivisa con altre S.A.
- Inoltre, ai sensi del comma 7, è prevista la **formazione per il personale** che svolge funzioni relative alle procedure in materia di acquisiti di lavori, servizi e forniture nelle procedure di affidamento.
- Le Centrali di Committenza e le aggregazioni di stazioni appaltanti designano **un RUP per le attività di propria competenza** con i compiti e le funzioni determinate dalla specificità e complessità dei processi di acquisizione gestite autonomamente.



Semplificazioni ed appalto integrato



- Art. 41 conferma l'**addio al progetto definitivo** del d.lgs. 50/2016.
- Non ci saranno quindi più livelli intermedi di progettazione, ma **solamente due livelli e successivi approfondimenti tecnici**:
- **il progetto di fattibilità economica;**
- **il progetto esecutivo.**
- Con l'art. 44 invece il Codice reintroduce la possibilità per la PA di ricorrere all'appalto integrato a discrezione della PA, senza i divieti previsti dal d.lgs 50/2016.
- Il contratto potrà quindi avere come oggetto la **progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori** sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato.
- Sono esclusi dall'appalto integrato le opere di manutenzione ordinaria.
- Possono optarvi **solo le S.A. QUALIFICATE** motivando la scelta con riferimento alle esigenze tecnico economiche.
- L'esecuzione dei lavori può iniziare solo dopo l'approvazione da parte della S.A. del progetto esecutivo il cui esame è condotto ai sensi dell'articolo 42 del Codice.



Il RUP e l'appalto integrato



- Il soggetto tenuto alle verifiche di coerenza del progetto nelle sue diverse fasi con il documento di indirizzo della progettazione è **il RUP**.
- L'appalto integrato è quindi l'affidamento della progettazione e dell'esecuzione dei lavori allo stesso operatore economico sulla base di un progetto di fattibilità tecnico economica approvato.
- **Lo scopo**: accelerare il procedimento di aggiudicazione dei lavori e, allo stesso tempo, garantirne l'esecuzione corretta sulla base di tecniche-operative (progetto esecutivo) avanzate dall'impresa appaltatrice.



Art. 62 Qualificazioni delle S.A.



- Tutte le S.A. possono procedere direttamente e autonomamente:
- *all'acquisto di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti (140.000 euro);*
- *all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro*
- *l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.*
- Per le procedure oltre i suddetti limiti economici le S.A. devono ottenere una **qualificazione rilasciata dall'ANAC in virtù di quanto disposto dall'articolo 63 e dai requisiti di cui all'Allegato II.4**: in assenza di tale qualificazione l'ANAC non rilascia il Codice Identificativo di Gara (CIG)



Art. 62 Qualificazioni delle S.A.



- Le Stazioni Appaltanti **NON qualificate** per procedere all'acquisizione di forniture, servizi e lavori devono ricorrere ad una Centrale di Committenza qualificata.
- Per gli affidamenti sotto soglia europea utilizzano, in via autonoma, gli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate.
- **Centrale di Committenza:** stazione appaltante che fornisce attività di centralizzazione delle committenze in favore del altre S.A.
- **Soggetto aggregatore:** sono delle centrali di committenza più qualificate ed iscritte in apposito elenco ANAC ex art. 63 Codice Appalti



Art. 62 Qualificazioni delle S.A.



		Stazioni appaltanti		
		Tutte le S.A.		S.A. qualificate
		Autonomamente	Tramite ordini su strumenti di acquisto delle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori	
Lavori	Importo < 500.000 €	Si	Si	Si
	Importo > 500.000 €	No	Si	SI
Servizi e forniture	Importo < 140.000 €	Si	Si	Si
	Importo > 140.000 €	No	Si	Si



Allegato II.4 Livelli e Requisiti



- Il Codice prevede l'istituzione presso l'ANAC di un elenco delle stazioni appaltanti qualificate.
- Sono quindi definiti i livelli di qualificazione ed i requisiti che le S.A. necessitano per ottenere la qualificazione.
- Sussistono **requisiti obbligatori**:
- Iscrizione **Anagrafe Unica delle stazioni appaltanti**;
- presenza nel proprio organigramma di un ufficio o una struttura stabilmente dedicata alla progettazione e agli affidamenti di lavori o di servizi e forniture;
- la disponibilità di **piattaforme di approvvigionamento digitale** (dal 01 gennaio 2024)



Allegato II.4 Livelli e Requisiti



- Oltre ai requisiti obbligatori le S.A. ottengono un punteggio a seconda del grado di possesso di alcune qualità di cui alle tabelle dell'Allegato II.4: **Requisiti premiali**
- Esempi:
- presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze in materia di contratti pubblici e di sistemi digitali (20 punti);
- Numero di gare svolte nei 5 anni precedenti al 31.12.2022 (40 punti);
- Sistema di aggiornamento del personale (20 punti);



Allegato II.4 Livelli e Requisiti



- **I livelli**
- Sono previsti **tre livelli** di qualificazione per la progettazione e l'affidamento degli appalti:
 - fino a 1 milione di euro;
 - fino a soglia comunitaria;
 - Illimitata.
- Sono attribuiti dall'ANAC sulla base dei requisiti auto dichiarati dalle stesse stazioni appaltanti (articolo 63).
- I livelli sono attribuiti principalmente in ragione dell'organizzazione interna, delle competenze e della formazione del personale della stazione appaltante nonché sulle gare svolte nell'ultimo quinquennio e della regolare trasmissione dei relativi dati all'ANAC.



Allegato II.4 Livelli e Requisiti



* ed alle modalità previste all'art. 62 comma 6



Digitalizzazione



- Obiettivo del PNRR «*definire le modalità per digitalizzare le procedure per tutti gli appalti pubblici e concessioni e definire i requisiti di interoperabilità e interconnettività*» (M1C1-70).
- Lo scopo è il raggiungimento di appalti elettronici end-to-end ossia appalti che prevedono l'utilizzo di comunicazioni elettroniche ed il trattamento elettronico delle operazioni da parte delle S.A. per l'acquisto di forniture e servizi o per l'aggiudicazione di appalti di lavori pubblici, dalla pubblicazione dei bandi fino al pagamento (**operatività del Principio di trasparenza**)
- Tutte le norme previste dal nuovo Codice in materia di digitalizzazione troveranno applicazione a decorrere dal 01 gennaio 2024



Art. 19 Principi e diritti digitali



- La S.A. deve:
- assicurare la digitalizzazione del **ciclo vita dei contratti**;
- garantire l'esercizio dei diritti di cittadinanza digitale;
- operare secondo i principi di neutralità tecnologica, di trasparenza nonché di protezione dei dati personali e di sicurezza informatica.
- Le disposizioni in materia di digitalizzazione rientrano nell'ambito delle competenze esclusive dello Stato ai sensi della lett r) del secondo comma dell'articolo 117 Cost.
- Le S.A. adottano misure tecniche e organizzative a **presidio della sicurezza informatica e della protezione dei dati personali**. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la formazione del personale addetto, garantendone il costante aggiornamento.



Art. 21 Ciclo vita dei contratti



- Le fasi del ciclo vita:
- Programmazione;
- Progettazione;
- Pubblicazione;
- Avvio della procedura;
- Affidamento;
- Esecuzione del contratto.

Obiettivo: tutte le attività devono essere conoscibili e riconducibili.





Art. 35

Accesso agli atti e riservatezza

Sempre sulla scia delle previsioni del PNRR si incardina la nuova disciplina sull'accesso agli atti in vigore dal 01 gennaio 2024.

L'art. 35 prevede che l'accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione avvenga mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inserite nelle **piattaforme**.

Sussistono tuttavia specifici casi previsti dal 2° comma dell'art. 35 in cui l'esercizio dei diritti di accesso può essere differito (es: nelle procedure aperte non è divulgabile l'elenco dei soggetti offerenti fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte).





Art. 35

Accesso agli atti e riservatezza

Art. 35, 3° comma: «*Fino alla conclusione delle fasi o alla scadenza dei termini di cui al comma 2 gli atti, i dati e le informazioni non possono essere resi accessibili o conoscibili. Per i pubblici ufficiali o per gli incaricati di pubblico servizio la violazione della presente disposizione rileva ai fini dell'articolo **326 del codice penale**».*

Art. 326 c.p. Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio: da 6 mesi a 3 anni!





Art. 36

Norme in tema di accesso

(Novità del codice del 2023)

Scopo: consentire ai partecipanti di avere conoscenza di ciò che riguarda gli altri operatori e di avere contezza delle scelte operate dalla S.A. al fine di poter eventualmente agire a tutela delle proprie posizioni.

Modalità: velocizzare il momento della conoscenza che si riverbera sulla conclusione della gara → prima gli operatori hanno conoscenza delle scelte della S.A. prima possono valutare se ricorrere o meno contro di queste.





Art. 36

Norme in tema di accesso

(Novità del codice del 2023)

Quali atti devono essere resi disponibili attraverso la piattaforma digitale?

- Offerta dell'operatore economico aggiudicatario;
- verbali di gara;
- Atti, dati ed informazioni presupposti dell'aggiudicazione

A chi devono essere trasmessi?

- A tutti i candidati ed offerenti non definitivamente esclusi contestualmente alla comunicazione di aggiudicazione





Art. 36

Norme in tema di accesso

Comma 2 «*Agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria sono resi reciprocamente disponibili, attraverso la stessa piattaforma, gli atti di cui al comma 1, nonché le offerte dagli stessi presentate*».

Il fine è quello di mettere i soggetti che avrebbero un interesse legittimo potenzialmente violato di valutare subito se impugnare gli atti di gara oppure no.



ANAC funzioni e poteri



il nuovo Codice Appalti 2023 è stato definito come una norma “auto-esecutiva”, completa della disciplina attuativa contenuta negli Allegati. Quasi tutte le norme del d.lgs. 36/2023 non richiedono futuri provvedimenti per la definizione degli aspetti regolamentari secondari. In questa prospettiva il ruolo dell’ANAC è stato ridisegnato, eliminando il suo potere di adottare le c.d. Linee Guida e rafforzando, invece, le funzioni di vigilanza e di supporto alle stazioni appaltanti.



Art. 222 ANAC funzioni e poteri



- garanzia di efficienza e qualità attraverso la predisposizione di bandi-tipo (Delibera 309/2023), capitolati-tipo e contratti tipo;
- vigilanza e controllo sui contratti pubblici;
- commina sanzioni (minimo 500 Euro – massimo 5.000 Euro), valutate poi ai fini della qualificazione delle S.A;
- provvede e vigila sul sistema di qualificazione delle S.A.;
- Vigila sulla corretta scelta delle procedure di affidamento;
- Vigila per garantire l'economicità dei contratti pubblici (redige atti di indirizzo per standardizzare costi e prezziari);



Art. 222 comma 9 e 13



«ha il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti...»

*«per un periodo transitorio pari ad un anno, **il RUP non è soggetto alle sanzioni** irrogabili per la violazione degli obblighi informativi previsti nei confronti della Banca nazionale dei contratti pubblici, nell'ipotesi in cui entro 60 giorni dalla comunicazione all'amministrazione di appartenenza, adempia a tutti gli oneri informativi con contestuale autocertificazione...»*



ANAC funzioni e poteri



- **In materia sempre di digitalizzazione**
- Il Codice 2023 ha assegnato all'ANAC il compito di dettare le regole tecniche per rendere operativi la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) e il fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), nonché per attuare la pubblicità legale e la trasparenza.
- I provvedimenti adottati al riguardo in data 20 giugno 2023 dall'ANAC sono i seguenti:
 - [Delibera n. 261/2023](#) – attuativa dell'art. 23 sulla BDNCP;
 - [Delibera n. 262/2023](#) – attuativa dell'art. 24 sul funzionamento del FVOE;
 - [Delibera n. 263/2023](#) – attuativa dell'art. 24 in materia di pubblicità legale;
 - [Delibera n. 264/2023](#) – attuativa dell'art. 28 sugli obblighi di trasparenza.
- Con efficacia dal 01 gennaio 2024
- Di rilievo è l'art. 10 della delibera n. 261/2023, che individua i dati che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti saranno obbligati a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici.



ANAC funzioni e poteri



- **Attenzione**
- **Delibera n. 261/2023 art. 12 «Sanzioni»**
- l'omissione di informazioni richieste e il rifiuto o l'omissione di attività necessarie a garantire l'interoperabilità delle banche dati coinvolte nel **ciclo di vita dei contratti** pubblici costituisce violazione di obblighi di transizione digitale punibili ai sensi dell'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005. A tal fine, **l'ANAC effettua apposita segnalazione** all'AgID per l'esercizio dei poteri sanzionatori alla stessa attribuiti.
- **La sanzione: da 10.000 a 100.000 Euro!!!**



Grazie per l'attenzione



DusiLaw
Legal & Tax




Avv. Mario Dusi
Milano – Monaco di Baviera
Tel. 02/55188121 – Fax 02/55188503
E-mail: m.dusi@dusilaw.eu

Avv. Niccolò Poli
Milano
Tel. 02/55188121 – Mob 3332969971
E-mail: n.poli@dusilaw.eu

NOI DIFENDIAMO I VOSTRI DIRITTI

Workshop autunno 2023





- Procedimento penale a carico dell'ente ex D.Lgs. 231/01 per i reati di corruzione/concuSSIONE da parte del vertice aziendale, con lo scopo di aggiudicarsi gli appalti pubblici.
- **La vicenda si conclude con l'assoluzione**



Durata del procedimento?



655 GIORNI



- SPESE LEGALI




DILHIARA

di ricevere da ROLAND Rechtsschutz Versicherungs – AG la somma di €:

75.000,00



PROCEDIMENTO PENALE – VIOLAZIONE SISTEMA INFORMATICO - PRIVACY



SPESE LEGALI
ANTICIPATE SINO AD
OGGI: 23.470,00
EURO



ILLECITO AMMINISTRATIVO PECUNIARIO –VIOLAZIONE PRIVACY – INVIO ESTRATTI

CONTO



GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

DIPARTIMENTO REALTA' ECONOMICHE
E PRODUTTIVE



Oggetto: [redacted] violazione di dati personali notificata [redacted] ai sensi dell'art. 33 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito Regolamento).
Notifica delle violazioni ai sensi dell'art. 166, comma 5, del d. lgs. 30.6.2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito, Codice) e dell'art. 58, par. 1, lett. d) del Regolamento.

VISTA la violazione di dati personali notificata all'Autorità ai sensi dell'art. 33 del Regolamento, in data [redacted] verificatasi a seguito dell'invio tramite posta elettronica certificata, ad opera di [redacted] S.C.p.A.- responsabile del trattamento - di "uno o più estratti conto" a clienti diversi dagli intestatari dei rapporti di conto corrente cui gli estratti stessi si riferivano;

VISTO che l'invio delle predette *pec* è avvenuto nel periodo compreso tra il 1° e il 6 [redacted] altro titolare del trattamento coinvolto nel medesimo *data breach*), venuta a conoscenza della violazione "nella mattinata del [redacted] ha provveduto ad effettuare la notificazione ai sensi dell'art. 33 del Regolamento, appena assunti i necessari elementi informativi;

RILEVATO che gli interessati coinvolti nella violazione di dati personali, ovvero [redacted] hanno subito l'invio del loro estratto conto a terzi", risultano complessivamente 310 [redacted] sono clienti [redacted] e che, alla luce della documentazione in atti, l'istituto di credito in questione ha ottemperato agli obblighi di cui all'art. 34 del Regolamento in quanto, venuto a conoscenza delle violazioni in esame, ha provveduto a comunicarle agli interessati senza ritardo, assumendo al riguardo adeguate iniziative [redacted] anche con riferimento alle misure di sicurezza adottate per porre rimedio alle violazioni di dati [redacted]

SANZIONE
IRROGATA:
1.650.000,00 EURO!



ILLECITO AMMINISTRATIVO PECUNIARIO –VIOLAZIONE PRIVACY – INVIO ESTRATTI

CONTO

Competenza: Giudizi di cognizione innanzi al tribunale

Valore della Causa: Da € 1.000.001 a € 2.000.000

**SANZIONE
IRROGATA:
1.650.000,00 EURO!**

Fase	Compenso
Fase di studio della controversia, valore massimo:	€ 8.984,00
Fase introduttiva del giudizio, valore massimo:	€ 5.927,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore massimo:	€ 26.391,00
Fase decisionale, valore massimo:	€ 15.626,00
Compenso tabellare (valori massimi)	€ 56.928,00

PROSPETTO FINALE

Compenso tabellare	€ 56.928,00
Spese generali (15% sul compenso totale)	€ 8.539,20
Cassa Avvocati (4%)	€ 2.618,69

IPOTESI DI COMPENSO LIQUIDABILE € 68.085,89

SPESE LEGALI



PROCEDIMENTO PENALE – Incidente in aeroporto

- Procedimento penale contro il Direttore Generale di un aeroporto e un operaio dello stesso per il reato di lesioni colpose con violazione della normativa antinfortunistica (D.Lgs. n. 81/08).
- L'operaio, che al momento del sinistro conduceva in retromarcia una scala mobile, non si avvedeva della presenza di un collega (il quale, avendo indossato le cuffie antirumore non poteva sentire il rumore della scala in avvicinamento) e, per negligenza, imprudenza e imperizia, cagionava al collega lesioni superiori a 40 giorni.
- Il direttore generale, al contrario, veniva indagato in quanto, per la sua posizione, avrebbe dovuto predisporre misure di prevenzione (come sensori di prossimità e telecamere) tali da impedire che vi fossero incidenti come quello accaduto





PROCEDIMENTO PENALE – Incidente in aeroporto

- Entrambi gli assicurati chiedevano la sospensione del procedimento con messa in prova (conclusasi con esito positivo).
- Il procedimento si concludeva con sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato (derivante dall'esito positivo della messa in prova).

Durata del procedimento ?



1106 Giorni



- Spese Legali



ROLAND L'Innovazione nella Tutela Legale

PROCEDIMENTO PENALE – PECULATO E TURBATIVA D'ASTA



Un componente del Consiglio di Amministrazione di una Fondazione è stato coinvolto in un procedimento penale per i reati di peculato e turbativa d'asta.

I fatti riguardavano una gara indetta per la gestione dei servizi di ristorazione di tutte le strutture facenti capo alla Fondazione.

Il Tribunale, in primo grado, pronunciava sentenza di assoluzione (per insussistenza del fatto).

Il PM impugnava la sentenza in appello.

La Corte d'appello confermava la sentenza di primo grado.

Durata del procedimento?



1856 GIORNI





- SPESE LEGALI



DICHIARA

di ricevere da ROLAND Rechtsschutz Versicherungs – AG la somma di €:

29.182,40

ROLAND L'Innovazione nella Tutela Legale



Polizza penale - Ricorso avverso sanzioni amministrative

Esempi di sinistro: riconoscimento del personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.



Sanzione amministrativa pecuniaria



da € 109,60 a € 548,00 per ciascun lavoratore

NOI DIFENDIAMO I VOSTRI DIRITTI

Workshop autunno 2023





Il nuovo Codice degli Appalti ed i suoi principi

Il Nuovo Codice degli Appalti è entrato in vigore il 1 Aprile 2023, riformando il Decreto Legislativo 50/2016, che viene conseguentemente abrogato.




Fino al 30 Giugno 2023 é rimasto in vigore il decreto Semplificazioni-bis.



Il nuovo Codice degli Appalti ed i suoi principi



Il nuovo Codice muove da **due principi cardine**, stabiliti nei primi due articoli:





Il nuovo Codice degli Appalti: il principio del risultato

RESULTS



Massima **tempestività**
nell'affidamento del contratto e nella
sua esecuzione

Migliore rapporto tra qualità e prezzo
nel rispetto dei principi di **legalità,**
trasparenza e concorrenza



Il nuovo Codice degli Appalti: il principio della fiducia

Nell'azione legittima, trasparente e corretta

Degli operatori economici

Dei Funzionari della P.A.



Il nuovo Codice degli Appalti: le Novità

Il Principio di digitalizzazione

- Novità operativa dal 1 Gennaio 2024
- Aumenta impiego **piattaforme digitali**
- Prevista **interoperabilità** Banche dati (Attraverso banca dati ANAC)





Il nuovo Codice degli Appalti: le Novità

Ridefinizione ruolo RUP

- Diventa Responsabile unico **progetto** e non procedimento!
- Dovrà avere specifica **formazione professionale** specialmente per PNRR su base norma UNI ISO 21500 - 21502.
- Tale certificazione dovrà essere rilasciata da **organismi di certificazione accreditati**



Il nuovo Codice degli Appalti: le Novità

Introduzione del c.d. „subappalto a cascata“

- Le prestazioni in subappalto potranno essere oggetto di ulteriore subappalto.
- Le stazioni appaltanti potranno introdurre **limitazioni**, che dovranno essere specifiche e motivate.
- **Responsabilità solidale** tra appaltatore e subappaltante nei confronti della Stazione appaltante.






Il nuovo Codice degli Appalti: le Novità

Consolidamento del principio di rotazione

- Riguarda gli affidamenti e non piú anche gli inviti
- In caso di procedura negoziata è vietato procedere direttamente all'assegnazione di un appalto nei confronti del contraente uscente.
- Possibilitá **reinvito** precedente assegnatario per particolaritá (struttura mercato, assenza alternative possibili, ecc...)



Il nuovo Codice degli Appalti: le Novità

Colpa grave

Conferma dell'orientamento secondo il quale il legislatore intende limitare o escludere la responsabilità per colpa grave ovvero per danni cagionati da grave imprudenza, negligenza e imperizia di amministratori e/o dipendenti pubblici.

Di fatto la responsabilità potrebbe venire limitata alle ipotesi di **dolo**.





Il nuovo Codice degli Appalti: le Novità

Mantenimento delle soglie previste dal decreto “semplificazioni COVID-19” (d.l. n. 76/2020)

	D.lgs. 50/2016	Nuovo Codice degli Appalti
Affidamento diretto	< 40.000,00 €	< 139.000,00 €
Indagine di mercato	da 40.000,00 € a 150.000,00 €	< 139.000,00 €
Procedura ristretta ad inviti	da 150.000,00 € a 1.000.000,00 €	da 139.000,00 € a 1.000.000,00 €
Procedura aperta	da 1.000.000,00 €	da 1.000.000,00
Procedura aperta a rilevanza europea	da 1.000.000,00 €	da 1.000.000,00



Il nuovo Codice degli Appalti: le Novità

Riforma appalti, l'illecito da 231 contestato potrà far scattare l'esclusione dalle gare

Responsabilità degli enti

Lo prevede il Dlgs approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri

Basterà la citazione diretta o la richiesta di decreto penale. Decide la stazione appaltante

Sandro Guerra

Una contestazione relativa a un illecito 231 potrà essere sufficiente a far scattare la sanzione dell'esclusione da una gara d'appalto. A prevederlo è il decreto legislativo che riforma il Codice dei contratti pubblici, predisposto dalla commissione speciale del Consiglio di Stato per l'attuazione della delega (legge 78/2022) e approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 16 dicembre scorso.

Il provvedimento (ora all'esame delle commissioni parlamentari), fa parte delle cosiddette riforme abilitanti previste dal Pnrr e dovrà essere quindi approvato entro il 31 marzo 2023. L'intervento tiene conto dei lavori del tavolo tecnico congiunto tra Consiglio di Stato, presidenza del Consiglio dei ministri, ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e le altre amministrazioni interessate.

Il testo è composto da 229 articoli e 28 allegati di natura regolamentare, così da rendere la disciplina applicabile subito e in modo autonomo.

Gli illeciti 231

Per ciò che concerne la responsabilità

degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato la novità assoluta è costituita dall'inserimento della «contestata o accertata commissione» dei «reati previsti» dal Dlgs 231/2001 tra gli illeciti professionali che potrebbero determinare l'esclusione da un appalto (articolo 98, comma 4, lettera h, numero 5 del testo del Dlgs approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri).

Quindi, nell'ambito della responsabilità degli enti derivante da reato, l'illecito professionale «si può desumere al verificarsi» della mera contestazione di uno dei reati previsti dal Dlgs 231/2001.

In precedenza, il Dlgs 231/2001 non era mai stato menzionato in questi termini:

● L'articolo 38 del Codice del 2006 si limitava a contemplare l'ipotesi di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi (ed il corrispondente divieto di affidamento anche in subappalto e di stipula dei relativi contratti) per gli operatori economici nei cui confronti fosse stata applicata la sanzione interdittiva del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione prevista dall'articolo 9, comma 2, lettera c) del Dlgs 231/2001;

● L'articolo 80, comma 5, lettera f), del Codice appalti del 2016, a tutt'oggi in vigore, replicava tale previsione e il possesso di modello di organizzazione e gestione conforme al Dlgs 231/2001 veniva elevato, nel caso di contratti di servizi e forniture, a presupposto per ottenere la riduzione del 30% dell'importo della garanzia fidejussoria o cauzione (cosiddetta garanzia provvisoria, pari al 2% del prezzo base) necessaria per parteci-

pare alla procedura (articolo 93, comma 7, Dlgs 50/2016).

Il Dlgs che riforma il Codice dei contratti pubblici, non si limita, quindi, a confermare la normativa attuale, in base alla quale la misura interdittiva causa l'esclusione automatica dall'appalto, ma si spinge oltre, come dimostrano le cautele definitorie previste dall'articolo 95, comma 1, lettera e) secondo il quale devono essere «indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi».

L'esclusione non opererà in via automatica (articolo 95, comma 1) perché la valutazione è rimessa alla stazione appaltante e scatterà se gli illeciti sono gravi e tali da rendere dubbia l'integrità o l'affidabilità dell'offerente.

L'articolo 98, comma 7, del Dlgs di riforma del Codice appalti, indica, però, tra i mezzi di prova adeguati per dimostrare l'illecito «oltre alla sentenza di condanna definitiva, al decreto penale di condanna irrevocabile, alla sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta», non solo eventuali provvedimenti cautelari reali o personali emessi dal giudice penale e il decreto che dispone il giudizio all'esito di udienza preliminare, ma anche atti di esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero, come ad esempio il decreto di citazione diretta a giudizio o la richiesta di emissione di decreto penale di condanna.

Atti, questi ultimi, che sono però frutto della determinazione unilaterale del pubblico ministero. In attesa della decisione giurisdizionale che, a volte, arriva anche a distanza di anni, l'operatore economico (ossia l'azien-

COME CAMBIA

Le regole attuali

È sempre motivo di esclusione da una procedura d'appalto o concessione la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per una serie di reati, specificatamente indicati. L'esclusione scatta, inoltre, in presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, agli obblighi ambientali, oppure se esistono gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia l'integrità e l'affidabilità dell'operatore

Le regole future

La contestata o accertata commissione di uno dei reati previsti dal Dlgs 231/2001 integra illecito professionale che può essere dimostrato, non solo da provvedimenti giurisdizionali irrevocabili, provvedimenti cautelari reali o personali emessi dal giudice penale e decreti che dispongono il giudizio emesso dal giudice all'esito di udienza preliminare, ma anche con atti di esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero, come il decreto di citazione diretta a giudizio o la richiesta di emissione di decreto penale di condanna

da) rischia quindi di essere escluso dalle gare d'appalto.

Più soggetti «contestabili»

La riforma amplia inoltre la platea dei soggetti la cui condotta è rilevante per far scattare l'esclusione.

La «contestata o accertata commissione» dei reati previsti dal Dlgs 231, riguarda, infatti non solo l'operatore economico ma anche i soggetti che operano per suo conto e cioè quelli indicati dall'articolo 94, comma 3 del Dlgs di riforma del Codice appalti, che comprende anche il direttore tecnico, i membri del consiglio di amministrazione, i componenti degli organi con poteri di vigilanza, il socio unico e persino l'amministratore di fatto.

Il modello organizzativo

Se il testo attuale sarà confermato, gli enti – tenuto conto della vastità di situazioni valutabili come illecito professionale – dovranno poi cominciare a pensare al modello conforme al Dlgs 231/2001, quale insieme di «provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti» (articolo 96, comma 6). Si tratta cioè di un formidabile congegno di *self-cleaning* che la stazione appaltante – sia pure nell'ambito dell'ampia discrezionalità storicamente riconosciuta in argomento dalla giurisprudenza amministrativa (di recente, Consiglio di Stato, Sezione Quinta, 30 maggio 2022, n. 4363) – potrebbe considerare idonea ad evitare l'esclusione, fatta eccezione per i casi più gravi per i quali non ci sono margini di discrezionalità (articoli 94, comma 5, e 95, comma 2).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

D.Lgs 231/2001: responsabilità e soluzioni



Il Decreto introduce un nuovo concetto

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA




individua la responsabilità amministrativa dell'Ente limitatamente ai reati commessi dai propri dirigenti, amministratori o dipendenti in favore e a beneficio dello stesso Ente

D.Lgs 231/2001: CONSEGUENZE






GARANZIE ROLAND PENALE – D.Lgs. 231/2001



GARANZIE ROLAND PENALE



Alcuni esempi di responsabilità per il RUP

- ✓ Errata individuazione delle soglie
- ✓ Eccessivo ricorso ad affidamenti diretti
- ✓ Illegittime esclusioni e richieste di risarcimento danni
- ✓ Ammissione di varianti che influenzino troppo oggetto gara.
- ✓ Stanziamenti non appropriati in relazione ai progetti



La responsabilidad del RUP



La responsabilità del RUP



Il CCNL interviene per le spese legali solo se:

1. C'è stretta connessione tra fatti o atti commessi ed i doveri di adempimento dei compiti d'ufficio e dell'espletamento del servizio per conto dell'Ente Contraente;
2. Non vi sia conflitto di interesse con l'Ente Contraente o reciprocamente tra gli assicurati stessi;
3. Vi sia conclusione del giudizio con l'assoluzione con formula ampia: occorre che il giudizio sia concluso (sentenza definitiva) e abbia accertato l'insussistenza dell'elemento psicologico del dolo e della colpa grave dei soggetti.

La responsabilità del RUP



Il Dipendente corre il rischio di:

Dover anticipare ingenti spese legali

Non vedersi rimborsate le spese legali anche per molti anni!

ROLAND TOP MANAGER




La sezione **ROLAND Penale**, consente all'assicurato di incaricare un penalista esperto per poter provare la propria innocenza e riabilitare la propria immagine di Manager agli occhi dei media.

ROLAND TOP MANAGER



La sezione **ROLAND Danni Patrimoniali** inclusa la **Responsabilità Amministrativa**

Consente all'assicurato di incaricare un secondo avvocato per respingere la richiesta di risarcimento per **Danno Erariale** formulata nei suoi confronti.



I rischi legali per le figure apicali: la tutela della Responsabilità patrimoniale

- ✓ Validità delle coperture anche a primo rischio a prescindere dall'esistenza di una polizza di RC Patrimoniale
- ✓ Copertura anche per la fase stragiudiziale compresa la media conciliazione e la negoziazione assistita
- ✓ Copertura per le vertenze inerenti la responsabilità amministrativa (Corte dei Conti) compresa la fase dell'invito a dedurre;
- ✓ Libera scelta dell'avvocato/perito in tutto il territorio pattuito in polizza!
- ✓ Secondo perito di parte (su richiesta)!

- ✓ Massimali adeguati

100.000€
200.000€

- ✓ Consulenza preventiva
- ✓ POSTUMA 24 mesi o 36 mesi
- ✓ Validità territoriale Italia Europa
- ✓ Automatica continuità con polizza F precedente assicuratore di TL



NOI DIFENDIAMO I VOSTRI DIRITTI

Workshop autunno 2023



Piazza A. Diaz, 6
Milano, 20123
Cell 328 8871062
E-mail: studiolegalebruccoleri@gmail.com

Prof. Avv. Maria Bruccoleri

Via Gioacchino di Marzo 5
Palermo, 90144
Tel. 091 309131
PEC: avvmariabruccoleri@legalmail.it



REATI TRIBUTARI E GIURISPRIDENZA

SECONDA PARTE

Avv. Maria Bruccoleri
www.avvocatobruccoleri.it

Linkedin: <https://www.linkedin.com/in/maria-bruccoleri-648440135/>



➔ Reati tributari, reati fallimentari e reati societari sono fattispecie di reato diverse tra loro con finalità differenti.

I reati tributari sono previsti da una legge speciale extra codicistica.

➔ Compiere un illecito che riguarda i tributi può costituire non solo un illecito amministrativo-tributario ma anche un illecito penale. Tuttavia, non ogni irregolarità o illecito porta davanti al giudice penale, ma solo quei fatti che sono riconducibili a specifiche fattispecie di reato.

➔ Fondamentalmente l'attenzione del Legislatore penale si concentra sulla punizione delle condotte che conducono a una falsa o incompleta dichiarazione dei dati che rilevano per il pagamento delle imposte.



DELITTI IN MATERIA DI DICHIARAZIONE: art. 2

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Si tratta di una figura di reato grave e di particolare insidiosità che può realizzarsi in capo al contribuente che presenta una dichiarazione annuale (ai fini delle imposte dirette o dell’IVA) utilizzando fatture o altri documenti emessi per operazioni che, in realtà, non esistono, al fine di abbassare l’imponibile e quindi l’imposta da pagare.

Il reato si perfeziona al momento della presentazione della dichiarazione; a partire da quel momento decorre il termine di prescrizione del reato.

Non è necessario che, di fatto, il contribuente abbia conseguito un’evasione dell’imposta, ma è sufficiente che la dichiarazione sia falsa, perché fondata su documenti privi di fondamento

Besser miteinander. sostanziale, emessi al solo fine di consentire ad altri un abbassamento dell’imponibile.



I documenti su cui la dichiarazione non veritiera si fonda attestano falsamente costi, spese o altre voci negative che mirano ad abbattere il reddito imponibile oppure l'IVA.

Operazioni inesistenti possono essere quelle che riguardano un'inesistenza oggettiva, cioè operazioni che non sono state realmente effettuate (inesistenza oggettiva assoluta o falsa fatturazione) oppure sono state effettuate in parte (inesistenza oggettiva relativa o sovralfatturazione quantitativa) oppure ancora operazioni che si riferiscono a soggetti diversi da quelli effettivi (inesistenza soggettiva).



Precedenti giurisprudenziali hanno ritenuto sussistente un'ipotesi di inesistenza soggettiva – e, quindi, di dichiarazione fraudolenta in capo a chi se ne è avvalso – nel caso di utilizzo di fatture relative a beni e servizi acquistati per finalità estranee a quelle aziendali: l'imprenditore aveva effettuato lavori di ristrutturazione di un immobile adibito ad abitazione della propria famiglia e in parte anche all'esercizio della propria attività commerciale, deducendone per intero le spese così sostenute dalle dichiarazioni annuali della società. Tali costi – pur sostenuti effettivamente dalla società – erano solo in parte inerenti all'attività di impresa.



Quello che conta ai fini della normativa penale-tributaria è il fedele e completo assolvimento dell'onere tributario di quanto dovuto senza indebito abbattimento della base imponibile e, di conseguenza, dell'imposta da pagare.

Anche colui che ha emesso le fatture o i documenti per operazioni inesistenti è punito, quando aveva il fine di consentire a terzi – mediante l'utilizzo della documentazione in parola – l'evasione delle imposte (deve essere accertato il dolo specifico ovvero la volontà di perseguire effettivamente il fine dell'evasione).

Besser miteinander. Si tratta del delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, ex art.



Vi è un altro delitto previsto in relazione alle dichiarazioni fraudolente.

Si tratta della dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici ex art. 3.

Tale reato può essere commesso solo da chi è soggetto alla tenuta delle scritture contabili obbligatorie.

Tra i casi più comuni si menzionano: l'intestazione di conti correnti a prestanome o familiari, la tenuta di contabilità in nero, la gestione di fondi extracontabili, le fittizie intestazioni di beni.

Tali condotte acquistano rilevanza penale solo se seguite da dichiarazioni dei redditi e IVA che



VI SONO POI DUE IPOTESI CHE CONCERNONO LA DICHIARAZIONE INFEDELE E L' OMESSA DICHIARAZIONE.


1. La prima, si configura quando volontariamente si indicano elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi, pur senza che il contribuente abbia un piano fraudolento (**art. 3**).

2. La seconda: il delitto di dichiarazione omessa si realizza nella condotta di chi, al fine di evadere le imposte, non presenta, pur essendovi obbligato, una delle



Al di sotto della soglia di punibilità non sussiste il reato ma solo l'illecito amministrativo.

Vi sono poi specifiche previsioni riguardanti l'omesso versamento di ritenute certificate, punibile penalmente solo se per un ammontare superiore a 150.000 euro o l'omesso versamento di IVA (250.000).

Il contribuente può incorrere in un ulteriore reato quando compie atti idonei a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva  come ad esempio una vendita simulata a un soggetto terzo **(art. 4)**.



Per i reati tributari è prevista una peculiare **circostanza attenuante** che comporta una riduzione della pena principale e la non applicazione delle pene accessorie: se prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, i debiti tributari relativi ai fatti costitutivi dei delitti contestati possono essere estinti mediante pagamento che deve riguardare anche le sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme tributarie.



L'operatività di tale attenuante comporta una riduzione di pena fino a un terzo.



TEMPO NECESSARIO A PRESCRIVERE:



in base all'art. 157, per tutti i reati tributari, il tempo necessario a prescrivere è di **6 anni; 7 anni e mezzo nel caso di atti interruttivi** (quelli di cui agli artt. 160 c.p. e 17 D. lgs.

Piazza A. Diaz, 6
Milano, 20123
Cell 328 8871062
E-mail: studiolegalebruccoleri@gmail.com

Prof. Avv. Maria Bruccoleri

Via Gioacchino di Marzo 5
Palermo, 90144
Tel. 091 309131
PEC: avvmariabruccoleri@legamail.it



LE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO PREVISTE E PUNITE DAL D.LGS. 74/2000 E RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ AGGIORNATA



Art. 2 D.lgs. 74/2000

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

“E’ punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni [annuali] relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria.

Se l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Besser miteinander. [Se l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro 154.937,07, si applica la



LA FATTISPECIE

➤ **La condotta:** La norma incriminatrice mira a punire il contribuente che indichi elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni annuali relative all'imposta sui redditi e sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

La fattispecie trova applicazione qualunque sia l'ammontare dell'imposta evasa.

➤ **Elemento soggettivo:** il delitto è punito a titolo di dolo specifico, consistente nel fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, che si aggiunge alla coscienza e volontà di realizzare il fatto tipico (la dichiarazione di elementi passivi fittizi).

➤ **Non punibilità:** se i debiti tributari, comprensivi di sanzioni ed interessi, sono stati estinti mediante pagamento integrale degli importi dovuti, a seguito di ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione, sempreché questi siano avvenuti prima che l'autore

Besser miteinander. del reato abbia avuto formale conoscenza dei controlli, ispezioni, verifiche o dell'inizio di



➤ **Rapporti con altre fattispecie:** specialità reciproca tra delitto di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ex art. 2 D.lgs.74/2000 e dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici ex art. 3 D.lgs. 74/2000: elemento comune ad entrambe le fattispecie è la presentazione di dichiarazione fraudolenta; la prima presuppone l'impiego di fatture o altri documenti analoghi relativi ad operazioni inesistenti, la seconda l'utilizzo di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento o ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria.

➤ **Momento di consumazione del reato:** presentazione della dichiarazione relativa alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

➤ **Sanzione:** reclusione da 4 a 8 anni; reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni nel caso in cui l'ammontare degli elementi passivi fittizi sia inferiore ad € 100.000 (circostanza attenuante –



GLI ASPETTI PROCEDURALI

- **Competenza:** Tribunale in composizione monocratica; udienza preliminare dal GUP
- **Misure cautelari personali:** custodia cautelare; arresti domiciliari; divieto di espatrio/
obbligo di presentazione alla PG.
- **Intercettazioni:** consentite
- **Arresto:** facoltativo in flagranza.
- **Sequestro/confisca per proporzione:** se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore ad €200.000



CASSAZIONE PENALE SEZ. III, 26/06/2020, N.20901

È configurabile il concorso fra la contravvenzione di cui all'art. 18 d.lg. 10 settembre 2003, n. 276 ed il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti ai fini dell'i.v.a., nel caso di utilizzo di fatture rilasciate da una società che ha effettuato interposizione illegale di manodopera.



CASSAZIONE PENALE SEZ. III, 19/03/2020, N.12680

In tema di reati tributari, il dolo specifico richiesto per integrare il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2 del Dlgs 10 marzo 2000 n. 74, rappresentato dal perseguimento della finalità evasiva, che deve aggiungersi alla volontà di realizzare l'evento tipico (la presentazione della dichiarazione), è compatibile con il dolo eventuale, da intendere in termini di lucida accettazione, da parte dell'agente, dell'evento lesivo, e quindi anche del fine di evasione o di indebito rimborso, come conseguenza della sua condotta. La prova del dolo va desunta dagli elementi indiziari ricavati dalla fattispecie (cfr. sezioni Unite, 24 aprile 2014, Espenhahn) (ciò che, nella specie, relativa peraltro ad applicazione di misura cautelare reale, risultava essere stato motivatamente fatto, avendo il giudice del riesame valorizzato, in particolare: a) la lontananza della condotta tenuta da quella doverosa, stante l'assenza di qualunque accertamento su fornitori che pure avevano erogato beni per importi consistenti; b) la durata e la ripetizione dell'azione, articolatasi per più forniture; c) il comportamento successivo al fatto, e cioè l'immediata



CASSAZIONE PENALE SEZ. III, 15/11/2019, N.1998

Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti sussiste sia nell'ipotesi di inesistenza oggettiva dell'operazione, cioè quando non sia stata posta mai in essere nella realtà, sia in quella di inesistenza soggettiva, ossia quando l'operazione vi sia stata ma per quantitativi inferiori a quelli indicati in fattura, sia infine nel caso di sovrafatturazione qualitativa, nel quale la fattura attesti la cessione di beni e/o servizi aventi un prezzo maggiore di quelli forniti, in quanto oggetto di repressione penale è ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'esposizione nella dichiarazione di dati fittizi anche solo soggettivamente implica la creazione delle premesse per un rimborso al quale non si ha diritto e l'indicazione di un soggetto diverso da quello che ha effettuato la fornitura non è circostanza indifferente ai fini dell'Iva, dal momento che la qualità del venditore può incidere sulla misura dell'aliquota e, conseguentemente, sull'entità dell'imposta che l'acquirente può legittimamente detrarre).



ART. 3 D.LGS. 74/2000

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

“Fuori dai casi previsti dall’articolo 2, e’ punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore l’amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l’imposta evasa e’ superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, e’ superiore al cinque per cento dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, e’ superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l’ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in



“Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria.

Ai fini dell’applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali”.



CASSAZIONE PENALE SEZ. III, 12/11/2019, N.10916

In merito alla differenza tra l'illecito di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000) e l'illecito di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000), accanto ad un nucleo comune costituito dalla presentazione di una dichiarazione infedele, il primo presuppone l'utilizzazione di fatture o documenti analoghi relativi ad operazioni inesistenti, mentre il secondo una falsa rappresentazione delle scritture contabili obbligatorie nonché l'impiego di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e il raggiungimento della soglia di punibilità. Di conseguenza il discrimen tra i due reati non è dato dalla natura dell'operazione, ma dal modo in cui essa è documentata, poiché alla particolare idoneità probatoria delle fatture corrisponde una maggiore capacità decettiva delle falsità commesse utilizzando proprio tali



CASSAZIONE PENALE SEZ. III, 15/07/2019, N.42147

In tema di reati tributari, la competenza per territorio determinata dalla connessione per i reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti, di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti e di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, quali reati di pari gravità, appartiene, a norma dell'art. 16 cod. proc. pen., al giudice del luogo dove è stato commesso il primo reato che, secondo i criteri previsti dall'art. 18 d.lgs. n. 74 del 2000, va determinato nel luogo di accertamento, individuabile in quello in cui ha sede l'Autorità Giudiziaria che ha compiuto un'effettiva valutazione degli elementi che depongono per la sussistenza della violazione, essendo invece irrilevante il luogo di acquisizione dei dati e delle informazioni da sottoporre a verifica.



Art. 4 D.lgs. 74/2000 **Dichiarazione infedele**

“Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a euro due milioni”.





“Ai fini dell’applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell’esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette.

Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)”.



CASSAZIONE PENALE SEZ. III, 14/02/2020, N.18575

Il reato di dichiarazione infedele dei redditi ai fini Irpef di cui all'art. 4 d.lg. n. 74 del 2000 sussiste anche qualora l'evasione di imposta riguardi redditi di derivazione illecita, salvo che i relativi proventi siano stati assoggettati a sequestro o confisca penale nello stesso periodo di imposta in cui si è verificato il presupposto impositivo, dal momento che solo in tale ipotesi i provvedimenti ablatori determinano, in relazione al principio della capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost., una riduzione del reddito imponibile. (In applicazione del principio, la Corte ha affermato che non rileva, ai predetti fini, il provvedimento ablatorio disposto contestualmente alla sentenza di condanna di primo grado, quale ulteriore conseguenza sanzionatoria ex art. 12-bis d.lg. n. 74 del 2000).



CASSAZIONE PENALE SEZ. III, 07/11/2019, N.8969

In tema di reati tributari, i principi giurisprudenziali in materia di falso innocuo o grossolano non trovano applicazione in relazione alla fattispecie di dichiarazione infedele di cui all'art. 4 d.lg. 10 marzo 2000, n. 74, in quanto l'indicazione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o di elementi passivi inesistenti nella dichiarazione annuale, da cui discende il non corretto calcolo dell'imposta e la sua mancata corresponsione, non richiede alcun carattere ingannatorio, essendo sufficiente che sia stata posta in essere al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto.



Art. 5 D.lgs. 74/2000 **Omessa dichiarazione**

“E’ punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l’imposta evasa e’ superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

E’ punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d’imposta, quando l’ammontare delle ritenute non versate e’ superiore ad euro cinquantamila.

Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno



CASSAZIONE PENALE SEZ. III, 12/06/2020, N.23176

Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta. Inoltre, la presentazione di dichiarazione dei redditi oltre i novanta giorni dalla scadenza del termine integra il reato di cui al d.lg. n. 74 del 2000, art. 5 e non quello di cui all'art. 2 decreto medesimo, anche quando all'interno di essa sono indicati elementi passivi fittizi derivanti dall'utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti: dalla nullità fiscale della dichiarazione fraudolenta non può farsi seguire alcuna conseguenza di carattere penale, anche in considerazione di quanto previsto dal d.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 7, che limita gli effetti della dichiarazione presentata oltre i novanta giorni ai soli aspetti "favorevoli" all'Amministrazione finanziaria.



CASSAZIONE PENALE SEZ. III, 28/02/2020, N.16469

In tema di omessa presentazione della dichiarazione annuale dei redditi da parte del professionista a ciò incaricato, la prova del dolo specifico in capo al contribuente può desumersi anche dal comportamento successivo del mancato pagamento delle imposte dovute e non dichiarate, dimostrativo della volontà preordinata di non presentare la dichiarazione.



CASSAZIONE PENALE SEZ. III, 20/02/2020, N.16599

In tema di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini di evasione delle imposte, la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p. è applicabile laddove la omissione abbia riguardato un ammontare vicinissimo alla soglia di punibilità, fissata ad euro 50.000,00 dall'art. 5 d.lg. 10 marzo 2000 n. 74, in ragione del fatto che il grado di offensività che fonda il reato è stato valutato dal legislatore nella determinazione della soglia di rilevanza penale. (Fattispecie di affermata esclusione della causa di non punibilità con riferimento ad una evasione di imposta eccedente la soglia di legge per un ammontare di euro 5.825,21, superiore all'11% dell'importo della soglia stessa).

CASSAZIONE PENALE SEZ. III, 14/01/2020, N.9417

La legge tributaria considera personale per il contribuente il dovere di presentare la dichiarazione fiscale e il fatto di aver affidato ad un commercialista l'incarico di compilare la dichiarazione medesima, non può esonerare il contribuente stesso dalla penale responsabilità per il delitto di omessa dichiarazione.



Art. 8 D.lgs. 74/2000

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

“E’ punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Ai fini dell’applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l’emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

Se l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d’imposta, e’ inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

[Se l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è inferiore

Besser miteinander. a euro 154.937,07 per periodo di imposta, si applica la reclusione da sei mesi a due



CASSAZIONE PENALE SEZ. III, 04/02/2020, N.9883

In tema di reati tributari, l'attenuante di cui all'art. 13-bis, comma 1, d.lg. 10 marzo 2000, n. 74, che consegue al pagamento dei debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, richiede il presupposto della esistenza di un debito tributario suscettibile di essere adempiuto sicché non è applicabile in relazione ai reati che sussistono pur in assenza di un'evasione di imposta.

(Fattispecie di reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti). (Reato senza soglia)

CASSAZIONE CIVILE SEZ. TRIB., 16/12/2019, N.33050

Il contribuente risponde contemporaneamente di sanzioni penali (es. pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. in relazione al reato di emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti) e amministrative nel caso in cui abbia emesso fatture false. Non c'è violazione del principio del ne bis in idem in caso di condanna, per



CASSAZIONE PENALE SEZ. III, 22/11/2019, N.3163

In tema di reati tributari, la fattispecie di cui all'art. 8, comma 3, d.lg. 10 marzo 2000, n. 74, abrogata dal d.l. 13 agosto 2011, n. 138, conv., con modificazioni, dalla l. 14 settembre 2011, n. 148, ha natura di reato autonomo e non di circostanza attenuante ad effetto speciale.

CASSAZIONE PENALE SEZ. III, 06/11/2019, N.6509

In tema di reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, la mancata indicazione specifica dei soggetti beneficiari delle stesse nel capo di imputazione non comporta alcuna genericità o indeterminatezza della contestazione del delitto di cui all'art. 8 d.lg. 10 marzo 2000, n. 74, allorché tali soggetti siano agevolmente

Besser miteinander. *identificabili in forza di elementi fattuali che ne rendano comunque possibile l'individuazione. (Fattispecie in*



Art. 10 D.lgs. 74/2000

Occultamento o distruzione di documenti contabili

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l’evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari”.



CASSAZIONE PENALE SEZ. III, 08/10/2020, N.5596

Il d.lg. n. 74 del 2000, art. 10 punisce colui il quale, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto o di consentire a terzi l'evasione, salvo che il fatto costituisca più grave reato, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume degli affari. La condotta punibile consiste quindi nella distruzione o nell'occultamento totale o parziale delle scritture: la distruzione configura un reato istantaneo che si realizza al momento dell'eliminazione della documentazione, la quale può consistere o nella stessa eliminazione del supporto cartaceo o mediante cancellature o abrasioni. L'occultamento consiste invece nella temporanea o definitiva indisponibilità della documentazione da parte degli organi verificatori e si realizza mediante il nascondimento materiale del documento. La condotta di occultamento, tipizzata nell'art. 10, definisce, secondo il suo preciso significato filologico, il comportamento di colui che nasconde materialmente, in tutto o in parte, le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, mantenendo celate le predette cose in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume degli affari.



CASSAZIONE PENALE SEZ. V, 06/07/2020, N.22486

*La bancarotta documentale ed il reato tributario
di occultamento o distruzione di documenti contabili concretizzano una ipotesi di concorso formale di reati e,
ove processualmente trattati congiuntamente, non configurano alcuna possibile preclusione sostanziale in
termini di violazione del divieto di bis in idem. Viceversa, laddove tali fattispecie, pur aventi lo stesso oggetto
materiale, siano state trattate e giudicate separatamente, e sia per una di esse già intervenuta una sentenza
definitiva, l'azione penale per l'altro e residuo reato non potrà essere esercitata e, ove ciò sia avvenuto, la
medesima azione dovrà essere dichiarata improcedibile, mentre ove sia già intervenuta una condanna la stessa
dovrà essere annullata in sede esecutiva.*



Art. 10 bis D.lgs. 74/2000

Omesso versamento di ritenute dovute o certificate

“È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a centocinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta”.



CASSAZIONE PENALE SEZ. III, 02/10/2020, N.34940

La causa di non punibilità prevista dall'art. 13 d.lgs. n. 74/2000 (Pagamento del debito tributario), come modificato dall'art. 11 d.lgs. n. 158/2015, per i reati di cui agli 10 -bis, 10 -ter e art. 10 -quater, comma 1, ha natura personale. Di conseguenza, tenuto al pagamento del debito è esclusivamente l'autore del reato e, dunque, colui che era obbligato al versamento delle somme dovute al momento della scadenza del termine "lungo" previsto dal d.lgs. n. 74/2000, artt. 10 -bis e 10 -ter, ovvero che ha ommesso il versamento utilizzando in compensazione crediti non spettanti (nella specie, la Corte ha sottolineato che il fatto che il ricorrente avesse perso la legale rappresentanza della società dopo aver commesso il reato non costituisse argomento dirimente anche se la perdita della rappresentanza era avvenuta a causa del fallimento dell'impresa).



CASSAZIONE PENALE SEZ. III, 29/09/2020, N.31516

In tema di reati tributari, la natura fungibile del denaro non consente il sequestro preventivo funzionale alla confisca diretta delle somme depositate sul conto corrente bancario di una società dichiarata fallita, corrispondenti alle rimesse effettuate dal curatore fallimentare successivamente alla data di consumazione del reato da parte del legale rappresentante della stessa, in quanto esse, non derivando dal reato, non ne possono costituire il profitto. (Fattispecie relativa al reato di omesso versamento di ritenute dovute o certificate ex art. 10-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74).



Art. 10 ter D.lgs. 74/2000

Omesso versamento di IVA

“E’ punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo, l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d’imposta”.



CASSAZIONE PENALE SEZ. III, 23/11/2020, N.1729

Nel caso di successione nella carica di amministratore di società/ legale rappresentante in un momento successivo alla presentazione della dichiarazione di imposta e prima della scadenza del termine fissato per l'adempimento dell'obbligo tributario di versamento, sussiste la responsabilità, per i reati tributari connessi all'omesso versamento di imposte dovute, di colui che succede nella carica dopo la presentazione della dichiarazione di imposta e prima del termine ultimo per il versamento della stessa.

CASSAZIONE PENALE SEZ. III, 10/09/2020, N.28489

Per la configurabilità del reato previsto dall'art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non si richiede l'acquisizione al fascicolo processuale della dichiarazione fiscale del contribuente o di alcuna prova legale, essendo sufficiente che il giudice raggiunga la certezza, al di là di ogni ragionevole dubbio, che l'omissione, per una somma eccedente la soglia di punibilità, abbia ad oggetto l'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale regolarmente presentata, dandone conto con motivazione immune da vizi logici o giuridici.



CASSAZIONE PENALE SEZ. III, 23/07/2020, N.25433

In tema omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto, l'inadempimento della obbligazione tributaria può essere attribuito a forza maggiore solo quando esso derivi da fatti non imputabili all'imprenditore ai quali egli non abbia potuto tempestivamente porre rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico (nella specie, l'omesso versamento dei tributi era stato il frutto di una scelta operata dal ricorrente che aveva preferito destinare le residue risorse finanziarie della Società da lui diretta all'adempimento di altre obbligazioni, diverse da quelle tributarie, nell'intento di salvaguardare l'attività di impresa; l'esistenza di tale margine di scelta e l'avvenuto esercizio di una opzione operativa da parte del ricorrente evidenziavano il fatto che la

Besser miteinander. *decisione di non versare le imposte non potesse essere definita del tutto necessitata, essendo stata essa*



CASSAZIONE PENALE SEZ. III, 22/07/2020, N.27007

In tema di reati tributari, nel caso di assoluzione dal reato di omesso versamento dell'IVA previsto dall'art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, in ragione del mancato raggiungimento della soglia di punibilità, con la formula "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato", non sussiste l'interesse dell'imputato ad impugnare la sentenza al fine di ottenere l'assoluzione con la formula "perché il fatto non sussiste", atteso che, ai sensi dell'art. 652 cod. proc. pen., la sentenza penale irrevocabile di assoluzione non pregiudica comunque il potere dell'amministrazione finanziaria di procedere all'accertamento della violazione in relazione all'imposta dovuta e non versata in misura inferiore alla soglia di punibilità, in quanto integrante un fatto diverso da quello giudicato in sede penale.



Art. 10 quater d.Lgs. 74/2000

Indebita compensazione

“E’ punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

E’ punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore



CASSAZIONE PENALE SEZ. III, 18/09/2020, N.32392

La condotta omissiva di cui all'art. 10-bis del d.lgs. n. 74/2000 non potrà essere sanzionata nell'ipotesi in cui la soglia di punibilità non risulti superata seppur a seguito della effettuazione di compensazioni successivamente rivelatesi inesistenti, dovendo in tal caso autonomamente procedersi nei confronti dello stesso soggetto agente ma per la diversa ipotesi di reato di cui all'art. 10-quater del d.lgs. n. 74/2000, con conseguente statuizione assolutoria, perché il fatto non costituisce reato, per la fattispecie omissiva.



CASSAZIONE PENALE SEZ. III, 17/09/2020, N.32686

In tema di reati tributari, il delitto di indebita compensazione di cui al d.lg. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10-quater, non presuppone la presentazione da parte del contribuente di una dichiarazione annuale a differenza di quello di dichiarazione infedele di cui all'art. 4 del medesimo d.lg. n. 74 del 2000, in cui il mendacio del contribuente si esprime proprio nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sui redditi o all'Iva; il reato, infatti, si consuma al momento della presentazione dell'ultimo modello F24 relativo all'anno interessato e non in quello della successiva dichiarazione dei redditi, in quanto, con l'utilizzo del modello indicato, si perfeziona la condotta del contribuente, realizzandosi il mancato versamento per effetto dell'indebita compensazione di crediti in realtà non spettanti in base alla normativa fiscale.



CASSAZIONE PENALE SEZ. III, 01/07/2020, N.23040

Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca in forma diretta del profitto derivante dal delitto di indebita compensazione, di cui all'art. 10-quater, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, commesso dall'amministratore di una persona giuridica, può avere ad oggetto il saldo attivo presente sul conto corrente sociale al momento della consumazione del reato, coincidente con la presentazione dell'ultimo modello F24 relativo all'anno interessato – sul rilievo indiziario che le disponibilità monetarie si siano accresciute per il risparmio di spesa conseguito con il mancato versamento dell'imposta -, restando onere della difesa allegare circostanze specifiche da cui desumere che, alla data di consumazione del reato, non vi fossero sul predetto conto somme liquide a disposizione del contribuente o che il denaro sequestrato sia frutto di accrediti con causa lecita effettuati successivamente a tale momento.



CASSAZIONE PENALE SEZ. III, 23/06/2020, N.23027

Il reato di indebita compensazione di cui all'art. 10-quater del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 si consuma nel momento della presentazione dell'ultimo modello F24 relativo all'anno interessato, in cui si perfeziona la condotta decettiva del contribuente e si realizza il mancato versamento, per effetto della compensazione dei debiti verso l'Erario con crediti inesistenti o non spettanti; con la conseguenza che l'eventuale mancato computo della compensazione da parte dello Stato, ed il conseguente non aggiornamento del c.d. cassetto fiscale non rilevano, in quanto tali operazioni sono successive alla presentazione del modello, unico fatto direttamente incidente sulla consistenza del rapporto obbligatorio tra Amministrazione e contribuente, e sono relative soltanto alla sua ricognizione, senza alcun effetto costitutivo o modificativo.



Art. 11 D.lgs. 74/2000

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

“E’ punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l’ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi e’ superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

E’ punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per se’ o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare

inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo



CASSAZIONE PENALE SEZ. III, 11/09/2020, N.30615

Ai fini della punibilità per il reato di “sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte” è necessario che, per effetto della condotta, si determini una situazione tale per la quale il bene alienato simulatamente ovvero in relazione al quale sono stati compiuti atti fraudolenti appaia all’Erario effettivamente uscito dal patrimonio del debitore sì da rendere impossibile o comunque più difficile il recupero.



CASSAZIONE PENALE SEZ. III, 12/06/2020, N.23176

Il delitto previsto al d.lg. n. 74 del 2000, art. 11 è reato di pericolo, integrato dal compimento di atti simulati o fraudolenti, volti a occultare i propri o altrui beni, idonei – secondo un giudizio “ex ante” che valuti la sufficienza della consistenza patrimoniale del contribuente rispetto alla pretesa dell’Erario – a pregiudicare l’attività recuperatoria dell’amministrazione finanziari. Altresì, gli atti dispositivi compiuti dall’obbligato, oggettivamente idonei ad eludere l’esecuzione esattoriale, hanno natura fraudolenta allorquando, pur determinando un trasferimento effettivo del bene, siano connotati da elementi di inganno o di artificio, cioè da uno stratagemma tendente a sottrarre le garanzie patrimoniali all’esecuzione.

Piazza A. Diaz, 6
Milano, 20123
Cell 328 8871062
E-mail: studiolegalebruccoleri@gmail.com

Prof. Avv. Maria Bruccoleri

Via Gioacchino di Marzo 5
Palermo, 90144
Tel. 091 309131
Tel/Fax 091 308038
PEC: avvmariabruccoleri@legamail.it



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Avv. Maria Bruccoleri
www.avvocatobruccoleri.it

Linkedin: <https://www.linkedin.com/in/maria-bruccoleri-648440135/>

NOI DIFENDIAMO I VOSTRI DIRITTI

Workshop autunno 2023





PROCEDIMENTO PENALE – REATO TRIBUTARIO – ART. 2 D.LGS.

8) Del delitto di cui all'art. 81 cpv cp e 2 dlgs 74/2000 perché in qualità di legale rappresentante di [redacted] al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, avvalendosi delle seguenti fatture per operazioni inesistenti, emesse da [redacted]

2012			
num. fatt.	data di emissione	imponibile	iva 21%
22/12	30/03/2012	42.000,00	8.820,00
49/12	31/05/2012	36.000,00	7.560,00
114/12	31/08/2012	48.000,00	10.080,00
245/12	30/11/2012	36.000,00	7.560,00
TOTALE		162.000,00*	34.020,00

*costo ammortizzato in tre esercizi

indicava, quale firmatario delle stesse:

o elementi passivi fittizi pari a Euro 53.994,60 nella dichiarazione modello [redacted]

o elementi passivi fittizi pari a Euro 53.994,60 nella dichiarazione modello [redacted]

o elementi passivi fittizi pari a Euro 53.994,60 nella dichiarazione modello [redacted]

ci faceva al fine di poter fruire indebitamente del credito di imposta previsto dall'art. 1 del d.L. 70 del 2011 (pari al 90% del valore della spesa)

**SPESE LEGALI
ANTICIPATE SINO AD
OGGI: 19.852,00
EURO**



Indagine contro l'amministratore delegato per il reato di cui all'articolo 2 del D. Lgs. 74/2000 poiché, in qualità di firmatario della dichiarazione e al fine di evadere le imposte sui redditi (IRES), avrebbe indicato elementi passivi (nello specifico 3 fatture false) per un ammontare pari a € 620.000,00.

L'assicurato, nelle forme del rito abbreviato, riusciva però a dimostrare tramite il legale come, per la commissione del reato contestato, non fosse sufficiente il dolo eventuale (consistente nell'aver accettato la possibilità che l'utilizzo delle fatture potesse portare a evasione delle imposte) ma che fosse necessaria la conoscenza della falsità delle fatture (elemento, quest'ultimo, non emerso dagli atti).

Veniva quindi emessa una sentenza di assoluzione.

Durata del procedimento?

448
GIORNI



SPESE LEGALI?

**448
GIORNI**

DICHIARA

di ricevere da ROLAND Rechtsschutz Versicherungs – AG la somma di €:

PROC PENALE TRIBUTARIO PER OMESSO VERSAMENTO IVA



PROCURA DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI [redacted]

N. 14/13743 R.G.N.R.

AVVISO ALL'INDAGATO DELLA CONCLUSIONE DELLE INDAGINI PRELIMINARI E SUL DIRITTO DI DIFESA NOMINA DIFENSORE DI UFFICIO - artt. 415 bis - 369 bis - 97 c.p.p. -

Il Pubblico Ministero dott. G. [redacted]

[redacted]
studio in Verona - via Sciesa n. 3 del Foro di Verona, con tel. 045 8006174
che contestualmente si nomina ex art. 97 c.p.p. così come modificato dalla L. 60/2001

Iva non versata:
€ 392.919,00.

INDAGATO

reato p. e p. dall'art. 10 ter D.lgs. 74/2000 perché, in qualità di legale rappresentante della società [redacted] s.r.l., ometteva di effettuare i versamenti dell'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale per l'imposta 2012 per un ammontare complessivo pari a € 392.919,00 entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al successivo periodo di imposta. In [redacted] 27.12.2013 termina previsto per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo al [redacted] di riferimento individuata nell'anno 2012.

rilevato che in ordine al procedimento penale in epigrafe indicato non deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli artt. 408 e 411 c.p.p.

AVVISA

La persona sottoposta alle indagini sopra generalizzata che sono concluse le indagini a suo carico per il reato sopra specificato, con l'avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate e le eventuali spese anticipate dall'erario sono depositate presso la segreteria di questo Pubblico Ministero e che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia;

AVVERTE


L'indagato che ha facoltà, entro il termine di giorni venti, di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al Pubblico Ministero il compimento di atti di indagine, nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio.

Il presente atto vale anche ai fini e per gli effetti di cui agli artt. 369 e 369 bis c.p.p., e pertanto si

INVITA

La/le persona sottoposta ad indagini ad esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia



 **PROCURA DELLA REPUBBLICA** 2007
PRESSO IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI . . .

G. Notizie di reato

**DECRETO DI CONVALIDA DI SEQUESTRO
ED INFORMAZIONE DI GARANZIA E SUL DIRITTO DI DIFESA DELLA PERSONA
SOTTOPOSTA ALLE INDAGINI
(artt. 354 COMMA II, 355 COMMA II, 369, 369 bis c.p.p.)**

publico Ministero, . . .
in atti del procedimento penale sopra indicato nei confronti di:

firmato dall' avv. / . . .
in attuazione di cui all'art. a) DECRETO LEGISLATIVO del 2000 N. 74 Art. 8;

Procedimento penale tributario per operazioni inesistenti - 2




Art. 8 D.Lgs. n. 74/2000 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

- È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
- 2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.
- 2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro 100.000, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

ROLAND L'Innovazione nella Tutela Legale

Procedimento penale tributario per operazioni inesistenti - 3





Fatti del
07.02.2012.

I° atto ricevuto:
14.10.2015.

Denunciato il 20
ottobre 2015.

Conclusosi il 3
luglio 2019.

1.358
GIORNI



**SPESE
LEGALI?**

**1.358
GIORNI**

DICHIARA

di ricevere da ROLAND Rechtsschutz Versicherungs – AG la somma di €:

PROCEDIMENTO PENALE AMMINISTRATORE UNICO DI SRL PER REATO TRIBUTARIO



Viene indagato l'amministratore unico di una srl per la violazione di cui ex art. 10 ter del D.Lgs. n. 74/2000 in quanto non avrebbe versato l'IVA relativa all'anno 2015 per un ammontare di Euro 475.548,00.

L'amministratore ha quindi nominato un legale.

PROCEDIMENTO PENALE AMMINISTRATORE UNICO DI SRL PER REATO TRIBUTARIO



2000

**INFORMAZIONE DI GARANZIA E SUL DIRITTO DI DIFESA DELLA PERSONA
SOTTOPOSTA ALLE INDAGINI**
artt. 369 e 369 bis c.p.p. - e contestuale
AVVISO ALL'INDAGATO DELLE CONCLUSIONI DELLE INDAGINI PRELIMINARI
- art. 415 bis c.p.p. -

Il Pubblico Ministero,

Visti gli atti del procedimento penale sopra specificato a carico di:

in ordine al reato p. e p. dall'art. 10 ter del D.L. vo 10 marzo 2000 nr. 74 perché in qualità di
legale rappresentante

un ammontare complessivo di € 475.548,00, dovuta in base alla dichiarazione annuale mod.
unico Società di Capitali 2016, da corrispondere entro il termine per il versamento dell'acconto
relativo al periodo di imposta successivo.

27.12.2016.

PROCEDIMENTO PENALE AMMINISTRATORE UNICO DI SRL PER REATO TRIBUTARIO



Durante l'iter processuale, durato più di 3 anni, ci viene data la notizia che l'assicurato è stato colpito da un ictus cerebrale che lo ha reso incapace d'intendere e di volere.

Pertanto, il giudice ha dovuto emettere una sentenza di non doversi procedere nei confronti dell'amministratore per irreversibilità dell'incapacità di stare in giudizio.

**SPESE LEGALI:
26.186,00 EURO**

PROCEDIMENTO PENALE AMMINISTRATORE UNICO DI SRL PER
REATO TRIBUTARIO



**SPESE
LEGALI?**

**1150
GIORNI**



Polizza penale - Procedimenti penali



Esempi di sinistro: malfunzionamento impianto irrigazione

A causa di un malfunzionamento dell'impianto di irrigazione della società nostra assicurata si verificava un sinistro stradale: un soggetto (alla guida di un motoveicolo) scivolava sul manto stradale bagnato procurandosi serie lesioni fisiche:

██████████, in data ██████████ a causa del manto stradale bagnato da impianto di irrigazione di proprietà di ██████████ perdeva il controllo della propria moto cadendo al suolo procurandosi lesioni fisiche e danni materiali.

Polizza penale - Procedimenti penali



Esempi di sinistro: malfunzionamento impianto irrigazione

Il Presidente del CdA della nostra assicurata veniva direttamente coinvolto nel procedimento penale: allo stesso veniva contestato il reato di cui all'articolo 590, comma 2 c.p.

Il soggetto assicurato provvedeva a conferire incarico al proprio legale di fiducia.

Dopo aver dimostrato che le mansioni concernenti gli impianti di sicurezza erano state ritualmente delegate ad altro dipendente (coinvolto, a sua volta, nel procedimento penale) la Procura della Repubblica

provvedeva ad ritenuto che in effetti le mansioni concernenti la sicurezza degli impianti risulta regolarmente delegata al dipendente [REDACTED] e che l'indagato [REDACTED] non risulta quindi avere commesso il fatto

visti gli artt. 408 c.p.p. e 125 disp.att. c.p.p.,

CHIEDE

che il signor Giudice per le indagini preliminari in indirizzo voglia disporre decreto di archiviazione del procedimento e ordinare la restituzione degli atti all'Ufficio del P.M.

Polizza penale - Procedimenti penali



Esempi di sinistro: malfunzionamento impianto irrigazione

Il dipendente delegato, a sua volta, provvedeva a difendersi nel procedimento – per il tramite del proprio legale di fiducia – ottenendo l’archiviazione del procedimento a suo carico:

per il reato previsto dall'art. 590bis comma 1 del codice penale

- vista la memoria difensiva presentata dalla difesa dell’indagato,
- ritenuto come in effetti non possa essere esclusa la rottura improvvisa del dispositivo di erogazione dell’acqua irrigua (“sprinkler”) con impossibilità per l’indagato di provvedere tempestivamente alla riparazione, né possa essere provato che fosse stata trascurata la manutenzione dell’impianto,
- ritenuto perciò, in sede penale, ed impregiudicata ogni questione circa la responsabilità risarcitoria in capo alla società proprietaria del bene, che non emergono elementi idonei per sostenere con successo l’accusa in giudizio nei confronti dell’indagato

visti gli artt. 408 c.p.p. e 125 disp.att. c.p.p.,

C H I E D E

che il signor Giudice per le indagini preliminari in indirizzo voglia disporre decreto di archiviazione del procedimento e ordinare la restituzione degli atti all’Ufficio del P.M.

Polizza penale - Procedimenti penali

Esempi di sinistro: omicidio colposo per mancata messa in sicurezza del cantiere



Polizza penale - Procedimenti penali



Esempi di sinistro: omicidio colposo per mancata predisposizione segnaletica orizzontale

Persona sottoposta alle indagini per:

del delitto di cui agli artt. 113 e 589, 1 e 2 comma c.p. per avere, in concorso tra loro, [redacted] quale direttore dei lavori, [redacted] quale responsabile di cantiere, [redacted] quale legale rappresentante della [redacted] per colpa, consistita in negligenza, imprudenza, imperizia, ed in particolare per avere, omettendo di predisporre la segnaletica orizzontale e predisponendo la segnaletica verticale in modo insufficiente in quanto priva di pannello riflettente con funzione di segnalare l'isola spartitraffico rialzata presente nell'area di cantiere per la realizzazione della tranvia [redacted] cagionato a [redacted] che a bordo del ciclomotore [redacted] adibito a trasporto di pizze a domicilio, transitando in [redacted] direzione [redacted], urtando con la pedana poggiapiedi del ciclomotore il perimetro laterale dell'indicata isola rialzata spartitraffico,

cadeva a terra ed impattava con la testa contro il bordo dello spartitraffico in cemento, lesioni personali gravissime in seguito alle quali lo stesso decedeva il [redacted].
In [redacted] il [redacted]

Polizza penale - Procedimenti penali



Esempi di sinistro: lesioni colpose per caduta accidentale in cantiere





Polizza penale - Procedimenti penali

Esempi di sinistro: lesioni colpose per caduta accidentale in cantiere

Rilevato che:

- nella notte tra sabato [redacted] e domenica [redacted] verso le ore 1,00 di notte, [redacted] [redacted], sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, cercando un luogo appartato per espletare bisogni fisiologici, accedeva al cantiere in [redacted] (che risultava non essere stato chiuso con la relativa catena) e precipitava in un profondo scavo immediatamente adiacente alla staccionata, provocandosi policonfusioni e venendo ricoverato in prognosi riservata presso il [redacted]

ritenuto che, all'esito degli accertamenti svolti, l'azione sia improcedibile, essendo la malattia inferiore a 40 giorni e non avendo l'infortunato sporto querela nei termini di legge:

- infatti, dalla documentazione sanitaria e dalle indagini espletate presso [redacted] [redacted]
- [redacted] stato dimesso [redacted] con diagnosi alla dimissione di "lussazione chiusa della prima vertebra cervicale" e con l'indicazione di mantenere la ferita asciutta e pulita per ancora cinque giorni;
- [redacted] nel corso del successivo controllo sono stati rimossi i punti applicati alla ferita;
- [redacted] l'infortunato ha ripreso regolarmente l'attività scolastica;

**SPESE LEGALI:
4.690,00 EURO**

La Procura notifica all'amministratore delegato della società Contraente l'informazione di garanzia



CHIEDE

Il Giudice per le indagini preliminari in sede pronuncia decreto di archiviazione, restituendo quindi gli atti a questo Ufficio.

Si allega il fascicolo delle indagini preliminari.

[redacted] 13/6/2019

Polizza ROLAND Azienda



Esempi di sinistro: infortunio sul lavoro e richiesta risarcimento danni



19. Improvvisamente, il punto del pavimento su cui era posizionato un piedino di appoggio della scala sprofondò.
20. Conseguentemente la scala si inclinò di lato sbilanciando il lavoratore, che era con le mani alzate sopra la testa, protese verso il soffitto e senza appiglio alcuno, provocandone la caduta a terra.
21. Il ricorrente cadde di schiena e nella caduta andò a impattare la colonna vertebrale sul bordo della vasca da bagno.
22. L'impatto fu particolarmente violento e fu allertato immediatamente il [REDACTED]



Polizza ROLAND Azienda



Esempi di sinistro: infortunio sul lavoro e richiesta risarcimento danni



TRIBUNALE DI [REDACTED]

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

Il Tribunale di [REDACTED] con funzioni di giudice delle controversie di lavoro e di assistenza e previdenza obbligatorie, in persona del giudice [REDACTED] ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa di lavoro e di assistenza e previdenza obbligatorie iscritta al n. [REDACTED] del Registro Generale e promossa da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED]

Oggetto: Risarcimento danni da infortunio .

Dispositivo

Definitivamente decidendo, ogni diversa istanza disattesa,

- A) Respinge la domanda;
- B) Compensa tra le parti le spese di lite;
- C) Fissa in 60 giorni il termine per il deposito della motivazione.

Vicenza, 4-4-2019.

Il cancelliere

Il Tribunale

Valore della causa: € 155.000,00



Totale spese rimborsate: € 14.731.50



**Ministero del lavoro e Politiche sociali – Ispettorato Territoriale del
lavoro di [REDACTED]
Commissione Provinciale di conciliazione**

Vertenza di lavoro – Trasferimento dipendente assessore comunale



Alle cui dipendenze è occupato sin dal 15/01/2000 assunto con qualifica di [redacted] ico, attualmente inquadrato al settimo livello del c.c.n.l. presso l'unità locale di [redacted] ove svolge mansioni di tecnico di laboratorio

Per

L'impugnazione del trasferimento disposto nei suoi confronti con comunicazione del 2 marzo 2017

Premesso che

- 1) Il sig. [redacted] è dipendente della società [redacted] s.p.a. sin dal 15/01/2000 assunto con qualifica di impiegato tecnico, attualmente inquadrato al settimo livello c.c.n.l. [redacted]
- 2) Il ricorrente, assunto come chimico e tecnico di laboratorio, ha sempre lavorato nel laboratorio analisi di [redacted]
- 3) A far data dal giugno 2013 al ricorrente è stato confermato il servizio laboratorio con qualifica di responsabile area chimica, assegnato alla Centrale di [redacted]
- 4) Dal maggio 2016 il deducente svolge in atto le funzioni di Assessore Comunale del Comune di [redacted] nominato con decreto Sindacale n. [redacted] del [redacted] come da certificato allegato: il sig. [redacted] è, infatti, componente della Giunta Comunale di [redacted] ove ricopre la carica di assessore al commercio, alla mobilità (trasporti, viabilità parcheggi, P.U.T.), al turismo, e allo sport
- 5) Con comunicazione del [redacted] la società convenuta

Vertenza di lavoro – Trasferimento dipendente assessore comunale



6) Il lavoratore con raccomandata spedita il 26 aprile 2017 contestava ed opponeva il predetto provvedimento per violazione dell'art. 78 D. Lgs. 267/2000, che al comma 6 dispone "Gli amministratori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, non possono essere soggetti, se non per consenso espresso, a trasferimenti durante l'esercizio del mandato."

7) Poiché il ricorrente mai ha dato la propria disponibilità al trasferimento presso la sede del Centro [redacted] appare evidente che la decisione presa dalla società convenuta si pone in contrasto con la norma dianzi ricordata, in evidente violazione dei diritti del [redacted], il quale è stato collocato a circa venti chilometri di distanza dall'unità locale presso la quale operava

8) Tale circostanza, alla luce del fatto che il percorso che divide la sede di [redacted] e ove il ricorrente è stato trasferito e la casa comunale di [redacted] può essere coperto spostandosi in auto in circa 25 minuti di tempo in orario di traffico medio e circa quaranta minuti nell'orario di punta, mentre il percorso dall'unità operativa di via [redacted] poteva essere coperto in sette/otto minuti, sta creando grave disagio all'amministratore [redacted] e notevole intralcio al regolare svolgimento del suo mandato politico

9) A nulla è valsa, sino a qui, la disponibilità del lavoratore a tentare di trovare un accordo per rimodulare il proprio orario di lavoro in ragione dei suoi impegni politici e di far fronte agli aumentati costi che egli sta sostenendo per gli spostamenti fino a [redacted]

Polizza Azienda – Controversie di lavoro



Esempi di sinistro: somministrati

Somministrati



CONCLUSIONI

- Accertarsi e dichiararsi per i motivi esposti la illegittimità dei contratti di somministrazione e/o dei contratti di lavoro sottoscritti con il ricorrente in data 30/12/13 e/o in data 01/08/14 e/o in data 14/11/14 e/o in data 17/07/15, così come prodotti in atti, e delle relative proroghe;
- Per l'effetto dichiararsi, per i motivi tutti sopra esposti, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato tra il sig. [REDACTED] e la società [REDACTED] dal 02/11/14 o dal diverso periodo accertato in corso di causa;



Insorgenza del sinistro derogata: vale la prima richiesta di assunzione avanzata dal somministrato

VERTENZA CIVILE – VERTENZA CON IL PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE



Decreto ingiuntivo notificato all'assicurato (che si è opposto) a seguito di un recesso anticipato dal contratto di locazione da parte dell'assicurato.

A seguito di tale recesso, il proprietario ha chiesto il pagamento di 220.000 Euro.

Vertenza conciliata con il pagamento di Euro 195.000,00.

Durata del procedimento?

296
GIORNI



SPESE LEGALI?

**296
GIORNI**

DICHIARA

Il sottoscritto **ROLAND Besser**, nato a **München** il **15/05/1971**, con il presente atto dichiara un capitale netto di €:

NOI DIFENDIAMO I VOSTRI DIRITTI

Workshop autunno 2023





I REATI FISCALI E TRIBUTARI

I **reati tributari** sono tutte quelle violazioni delle norme fiscali che possono avere rilevanza di carattere penale.

Vengono classificati come **reati fiscali** i comportamenti del contribuente che hanno lo scopo di evitare di pagare tutte o parte delle tasse al Fisco.

Generalmente il responsabile non dichiara il proprio reddito reale, inserendo costi deducibili che in realtà sono inesistenti, applicando aliquote diverse da quelle previste dalla legge, emettendo fatture false e in altri modo come vedremo a breve.





TIPOLOGIA DI REATI

Un illecito tributario prevede sanzioni di tipo economico

Tuttavia, se vengono superate determinate soglie di punibilità, la questione entra **nell'ambito penale** ed è prevista la reclusione in carcere.

REATI FISCALI



Dichiarazione fraudolenta mediante l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti

Dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di artifici in contabilità

Infedele dichiarazione dei redditi, Irap o Iva

Omessa dichiarazione del sostituto di imposta

Emissione di fatture di vendita false

Compensazione di crediti non esistenti oppure non spettanti

Occultamento o distruzione di documenti contabili

LE CONSEGUENZE



FATTISPECIE	NORMA	SANZIONE DETENTIVA	SOGLIA DI RILEVANZA
Dichiarazione fraudolenta mediante l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti	art. 2 DLgs n 74/00	Da 1 anno e mezzo a 6 anni Da 4 ad 8 anni	Imposta evasa < 100 mila euro Imposta evasa > 100 mila euro
Dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di artifici in contabilità	art. 3 DLgs n 74/00	Da 3 ad 8 anni	Superamento congiunto di 2 soglie di punibilità: – Evasione di imposta di 30 mila euro per ogni singola imposta (Ires/Irpef o Iva); – L'ammontare complessivo degli elementi sottratti all'imposizione, è superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione . O comunque, è superiore a 1,5 milioni di euro.
Infedele dichiarazione dei redditi, Irap o Iva	art. 4 DLgs n 74/00	Da 2 a 4 anni e mezzo	Superamento congiunto di 2 soglie di punibilità: – Evasione d'imposta di 100 mila euro per ogni singola imposta, quindi ad esempio Ires/Irpef o Iva; – Elementi attivi sottratti all'imposizione (ricavi o costi) di almeno 3 milioni di euro . Tuttavia, se gli elementi fittizi indicati in dichiarazione (ricavi omessi o costi falsi) supera il 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione il reato è consumato anche se gli elementi sottratti ad imposizione sono inferiori a 3,000,000 euro.
Omessa dichiarazione dei redditi e omessa dichiarazione Iva	art. 5 DLgs n 74/00	Da 2 a 5 anni	Soglia minima di 50 mila euro per ogni singola dichiarazione omessa .

Omessa dichiarazione del sostituto di imposta	art. 5 DLgs n 74/00	Da 1 anno e sei mesi a 4 anni	Soglia minima di 50 mila euro di ritenute non versate.
Emissione di fatture di vendita false	art. 8 DLgs n 74/00	Da 1 anno e sei mesi a 6 anni	Non si sono soglie minime di punibilità.
Occultamento o distruzione di documenti contabili	art. 10 DLgs n 74/00	Da 1 anno e sei mesi a 6 anni	Non si sono soglie minime di punibilità.
Omesso versamento di ritenute di acconto	art. 10-bis DLgs n 74/00	Da sei mesi a 2 anni.	Soglia minima di 150 mila euro di ritenute non versate.
Omesso versamento di Iva	art. 10-ter DLgs n 74/00	Da sei mesi a 2 anni.	Soglia minima di 250 mila euro di Iva non versata.
Compensazione di crediti non spettanti	art. 10-quater DLgs n 74/00	Da sei mesi a 2 anni.	Soglia minima di 50 mila euro di compensazioni.
Compensazione di crediti non esistenti	art. 10-quater DLgs n 74/00	Da 1 anno e sei mesi a 6 anni.	Soglia minima di 50 mila euro di compensazioni.
Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte	art 11 DLgs n. 74/00	Da sei mesi a 4 anni. Da 1 anno a 6 anni.	Soglia minima di 50 mila euro . Se superiore a 200 mila euro si applica la maggiore pena detentiva.

CHI PUÒ SUBIRE UN PROCEDIMENTO PENALE FISCALE E TRIBUTARIO?



PERSONE FISICHE



AZIENDE



QUALI SOGGETTI RISPONDONO DEI REATI TRIBUTARI



Per le società rispondono dei reati tributari:

- **I RAPPRESENTANTI LEGALI** (amministratori delegati, presidenti del CDA, etc) *
- e coloro che sono muniti di specifiche **DELEGHE** per l'espletamento delle loro mansioni (institori).
- Inutile dire che in sede di accertamento si va ad indagare su chi sia il **TITOLARE EFFETTIVO DELLA SOCIETÀ** e se vi siano eventuali presta nomi o teste di legno.

Per le ditte individuali e le persone fisiche:

risponde direttamente il soggetto che ha commesso l'illecito.

La sanzione è sempre di natura personale.

Non è possibile che un soggetto diverso da quello che ha commesso l'illecito possa rispondere della sanzione.



EVASIONE IVA



**È TRA LE CONTESTAZIONI PENALI PIU
FREQUENTI NELLE AZIENDE**

LE NOSTRE POLIZZE HANNO UNA
GARANZIA SPECIFICA PER I REATI CHE
TRAGGONO ORIGINE DA VIOLAZIONE
FISCALE

REATO DOLOSO





Esempio di penale tributario

Indagine contro l'amministratore delegato per il reato di cui all'articolo **2 del D. Lgs. 74/2000** (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) poiché, in qualità di firmatario della dichiarazione e al fine di evadere le imposte sui redditi (IRES), avrebbe indicato elementi passivi (nello specifico 3 fatture false) per un ammontare pari a € 620.000,00.

L'assicurato, nelle forme del rito abbreviato, riusciva però a dimostrare tramite il legale che fosse necessaria la conoscenza della falsità delle fatture (elemento, quest'ultimo, non emerso dagli atti)

Pertanto, veniva emessa una sentenza di assoluzione



Esempio di penale tributario per operazioni inesistenti



Art. 8 D.Lgs. n. 74/2000 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti


È punito con la **reclusione** da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.


2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro 100.000, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.



Effetti per persona fisica e giuridica



GARANZIE ROLAND PENALE






GARANZIE ROLAND PENALE

PROCEDIMENTI PENALI
per reati **COLPOSI** e
DOLOSI

ANTICIPO DELLE SPESE
INTERO MASSIMALE

COPERTURA IN TUTTI I CASI
DI ESTINZIONE DEL
PROCEDIMENTO
(prescrizione, archiviazione,
ecc)

PATTEGGIAMENTO





GARANZIE ROLAND PENALE

IN PARZIALE DEROGA ALL'ART. 10 (1) (C) CSP, LA COPERTURA COMPRENDE LA DIFESA IN PROCEDIMENTI PENALI CHE TRAGGONO ORIGINE DA VIOLAZIONI IN MATERIA FISCALE / TRIBUTARIA / DOGANALE.

RETROATTIVITÀ
ILLIMITATA



REATI FISCALI E TRIBUTARI PRESUPPOSTO PER D.Lgs 231/2001



D.Lgs 231/2001




D.Lgs 231/2001: CONSEGUENZE





GARANZIE ROLAND PENALE – D.Lgs. 231/2001






I rischi legali Per Manager e Figure Apicali



Aziende private

Aziende a partecipazione pubblica

I rischi legali per le figure apicali





I rischi legali per le figure apicali

La responsabilità patrimoniale



Danno economico patrimoniale all'azienda
La proprietà decide di rivalersi nei confronti del manager




AZIONE DI RESPONSABILITÀ PER MALA GESTIO





I rischi legali per le figure apicali: la tutela della Responsabilità patrimoniale



✓ Validità delle coperture anche a primo rischio a prescindere dall'esistenza di una polizza di RC (D&O ; RC Patrimoniale)

✓ Copertura anche per la fase stragiudiziale compresa la media conciliazione e la negoziazione assistita

✓ Estensione della copertura anche per le vertenze inerenti la responsabilità amministrativa (Cortedei Conti) compresa la fase dell'invito a dedurre;

✓ Libera scelta dell'avvocato/perito in tutto il territorio pattuito in polizza!

✓ Secondo perito di parte (su richiesta)!

✓ Esperienza gestione sinistri internazionali!

✓ Massimali adeguati

100.000€
200.000€

✓ Consulenza preventiva

✓ POSTUMA 24 mesi o 36 mesi

✓ Validità territoriale Italia Europa

✓ Automatica continuità precedente assicuratore



I rischi legali per le figure apicali

Controversie di Lavoro



LICENZIAMENTO

REVOCA DEL MANDATO

DEMANSIONAMENTO





I rischi legali per le figure apicali: soluzioni

LA SEZIONE ROLAND PENALE

consente all'assicurato di incaricare un penalista esperto per poter provare la propria innocenza e riabilitare la propria immagine di Manager agli occhi dei media.

LA SEZIONE ROLAND CONTROVERSIE DI LAVORO

Consente all'assicurato di contrastare, con un avvocato esperto in materia, la revoca del mandato.

ROLAND TOP MANAGER



LA SEZIONE ROLAND DANNI PATRIMONIALI INCLUSA LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

consente all'assicurato di incaricare un secondo avvocato per respingere la richiesta di risarcimento per danni patrimoniali formulata dalla Società X nei suoi confronti.

COPERTURA AUTOMATICA NEL CORSO DELL'ANNO ASSICURATIVO DELLE PERSONE ASSICURATE

CONCLUSIONI



NOI DIFENDIAMO I VOSTRI DIRITTI

Workshop autunno 2023



Roland Workshop - Autunno 2023

Inquadramento pratico del processo penale: meccanismi, trappole e novità

Avv. Mario Dusi
Milano – Monaco di Baviera



Definizioni



PROCEDIMENTO PENALE

- Successione degli atti, avviata dall'autorità giudiziaria, che conduce dall'iscrizione della notizia di reato alla pronuncia di un provvedimento conclusivo da parte del giudice.
- È composto da:
 - indagini preliminari;
 - udienza preliminare;
 - giudizio.

PROCESSO PENALE

- Sottofase che del procedimento penale che va dall'esercizio dell'azione penale al provvedimento conclusivo del giudice.
- È composto da:
 - udienza preliminare;
 - giudizio.



Sistemi penali



SISTEMA INQUISITORIO

- Cumulo delle funzioni processuali.
- Lo stesso soggetto svolge le seguenti funzioni:
 - esercizio dell'azione penale;
 - formazione della prova;
 - valutazione sulle prove.

SISTEMA ACCUSATORIO

Separazione delle funzioni processuali.

Soggetti diversi svolgono le seguenti funzioni:

- P.M. → azione penale;
- P.M. e difensore → ricerca delle prove;
- giudice → valutazione controversia.

Si basa sul principio del contraddittorio.

SISTEMA MISTO

- Sistema accusatorio temperato da elementi inquisitori, es. giudice istruttore.

Principi del processo



ART. 111 COSTITUZIONE

- Giusto processo
- Contraddittorio
- Parità delle parti
- Terzietà e imparzialità del giudice
- Ragionevole durata

ART. 6 CEDU

- Diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole
- Tribunale indipendente e imparziale costituito per legge
- Sentenza pubblica



Principi del processo penale



ART. 111 COSTITUZIONE

La legge assicura che la persona accusata di un reato:

- sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa;
- disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la difesa;
- abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore;
- sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova.



Principi del processo penale



ART. 27 COSTITUZIONE

La responsabilità penale è personale.

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Non è ammessa la pena di morte.



Soggetti del procedimento penale



- Giudice
- Pubblico Ministero
- Polizia Giudiziaria
- Indagato (durante le indagini preliminari) / imputato (dal momento in cui il P.M. formula l'imputazione = esercita l'azione penale)
- Persona informata dei fatti (durante le indagini preliminari) / testimone (quando è ascoltato dal giudice)
- Difensore
- Parte civile
- Responsabile civile
- Obligato civilmente per la pena pecuniaria
- Persona offesa



Atti del procedimento penale



ATTI

Atti di parte:

- richieste
- memorie

Atti del giudice:

- sentenze
- ordinanze
- decreti

FORME

- Atti a forma vincolata → la legge impone requisiti specifici ai fini della validità.
- Atti a forma libera → la legge non impone requisiti specifici.


Lingua italiana.

INVALIDITÀ

- Inammissibilità → atto privo dei requisiti imposti dalla legge.
- Decadenza → perdita di potere dell'atto per mancato rispetto dei termini perentori previsti dalla legge.
- Nullità → atto invalido per inosservanza della forma imposta dalla legge.
- Inutilizzabilità → atto invalido per vizi del procedimento probatorio.



Fasi del procedimento penale



Numero di procedimenti penali pendenti a fine periodo



Anno	Cassazione	Corte di appello	Tribunale ordinario	Tribunale per i minorenni	Pendenti finali totale nazionale escluso Giudici di pace	Variazione vs anno precedente	Giudici di pace	Pendenti finali totale nazionale incluso Giudici di pace	Variazione vs anno precedente
2018	24.609	271.247	1.157.500	40.145	1.493.501	-1,1%	108.421	1.601.922	-1,7%
2019	23.579	263.319	1.152.240	41.810	1.480.948	-0,8%	101.175	1.582.123	-1,2%
2020	24.473	271.640	1.185.957	40.901	1.522.971	2,8%	108.167	1.631.138	3,1%
2021	23.736	262.761	1.139.491	41.320	1.467.308	-0,9%	99.414	1.566.722	-1,0%
2022	18.323	249.579	1.038.004	44.074	1.349.980	-7,7%	83.372	1.433.352	-12,1%

(Fonte: Ministero della giustizia)





Numero di procedimenti penali iscritti in Cassazione


Voce di reato	2018	2019	2020	2021	2022	2022 %
Delitti contro il patrimonio diversi dai furti	9.257	8.793	6.342	7.874	7.750	17,1%
Delitti contro la P.A.	2.475	2.332	1.601	2.165	2.243	4,9%
Imposte dirette e IVA	949	960	736	1.045	1.144	2,5%
Fallimento e procedure concorsuali in genere	1.236	1.237	955	1.155	1.155	2,5%
Circolazione stradale	1.355	1.219	840	890	831	1,8%
Delitti di omicidio colposo e lesioni colpose	1.092	1.047	711	815	746	1,6%





Numero di procedimenti penali iscritti in Cassazione

Voce di reato	2018	2019	2020	2021	2022	2022 %
Edilizia urbanistica	607	450	294	307	259	0,6%
Inquinamento e rifiuti	427	377	221	209	234	0,5%
Delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio	75	90	94	99	144	0,3%
Sicurezza nel lavoro (igiene e prevenzione infortuni)	169	119	92	96	86	0,2%
Contrabbando doganale	80	79	54	72	85	0,2%
Contravv. - Prevenzione di delitti contro il patrimonio	95	94	54	74	75	0,2%





Numero di procedimenti penali iscritti in Cassazione

Voce di reato	2018	2019	2020	2021	2022	2022 %
Riciclaggio (disposizioni anti)	157	124	63	68	72	0,2%
Frodi sportive	15	51	42	44	41	0,1%
Proprietà intellettuale	62	39	25	20	19	0,04%
Altre voci	33.905	33.790	26.384	31.365	30.479	67,26%
Totale	51.956	50.801	38.508	46.298	45.363	100%

(Fonte: Corte suprema di Cassazione - Ufficio di statistica)






Durata media in giorni dall'iscrizione in cancelleria penale all'udienza (Cassazione)

Anno	Ricorso ordinario	Misure cautelari personali	Ricorso contro sentenze di patteggiamento	Magistratura di sorveglianza	Incidente esecuzione	Patteggiamento in appello	Esecuzione pena	Misure cautelari penali
2018	201	74	154	175	180	155	198	101
2019	199	63	127	135	151	136	148	88
2020	243	89	159	166	186	202	198	122
2021	254	77	159	148	152	215	156	112
2022	201	95	138	163	169	180	175	126

(Fonte: Corte suprema di Cassazione - Ufficio di statistica)



Percentuale di archiviazioni: oltre il 65% del procedimenti non arriva in Tribunale.



(Fonte: www.truenumbers.it)

Procedimenti penali con autore noto definiti nei Tribunali - Sezione GIP/GUP* per principali modalità di definizione, fonte: Ministero della Giustizia





Dati sulle archiviazioni nel periodo 2019-2020



(Fonte: elaborazione del Sole 24 Ore su dati del Ministero della Giustizia)

Riforma del processo penale Cartabia (D. Lgs. 150 /2022)



- **Ampliamento del regime di procedibilità a querela di parte** → alcuni reati (furto aggravato, truffa, frode informatica, appropriazione indebita, violazione di domicilio, lesioni lievi, lesioni personali colpose stradali gravi o gravissime, lesioni personali dolose, molestie, violenza privata, danneggiamento), per i quali era prevista la procedibilità d'ufficio, sono ora punibili solo su querela delle persone offese.
- **Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato** → ampliato il catalogo dei reati per i quali è prevista la possibilità di accedere alla messa alla prova.
- **Termini delle indagini preliminari** → durata massima delle indagini fissata in 6 mesi per le contravvenzioni, 1 anno per i delitti e 1 anno e mezzo per i delitti più gravi, con possibilità di una sola proroga di 6 mesi motivare con la complessità dell'indagine.



Riforma del processo penale Cartabia (D. Lgs. 150 /2022)



- **Ragionevole previsione della condanna** → nuovo criterio obbligatorio per Pubblico Ministero e Giudice dell'Udienza Preliminare: se gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna, il P.M. deve chiedere l'archiviazione / il G.U.P. pronunciare sentenza di non luogo a procedere.
- **Processo penale telematico** → obbligatorietà ed esclusività del deposito telematico di atti, documenti, richieste e memorie + notifiche presso il domicilio digitale dell'imputato.
- **Patteggiamento** → estensione della materia negoziabile anche a pene accessorie e confisca facoltativa.



Riforma del processo penale Cartabia (D. Lgs. 150 /2022)



- **Giudizio di appello** → ampliato il catalogo delle sentenze non appellabili.
- **Misure sostitutive della pena** → elevato a 4 anni il limite massimo delle pene detentive sostituibili con misure alternative.
- **Pagamento delle pene pecuniarie** → il P.M. intima al condannato di pagare entro 90 giorni dalla notifica dell'ordine di esecuzione della pena; in caso di mancato pagamento, la pena si converte in una misura limitativa della libertà.



Riforma del processo penale Cartabia (D. Lgs. 150 /2022)



- **Giustizia riparativa** → nuovo istituto che consente a chi ha commesso un reato di «ripararlo»: l'imputato e la persona offesa possono, su base volontaria, incontrarsi in appositi spazi istituiti presso le Corti di Appello, al fine di risolvere le questioni derivanti dal reato, con l'aiuto di un mediatore (se il reato è procedibile d'ufficio, la pena potrà essere ridotta fino a un terzo; se il reato è procedibile a querela, la partecipazione al tavolo della giustizia riparativa chiude il processo).
- **Diritto all'oblio degli imputati e delle persone sottoposte ad indagini** → in caso di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere o sentenza di proscioglimento, l'indagato o imputato può richiedere la preclusione dell'indicizzazione o la deindicizzazione su Internet dei dati personali contenuti nel provvedimento, ai sensi del GDPR.



Grazie per l'attenzione



DusiLaw
Legal & Tax



Avv. Mario Dusi
Milano – Monaco di Baviera
Tel. 02/55188121 – Fax 02/55188503
E-mail: m.dusi@dusilaw.eu

NOI DIFENDIAMO I VOSTRI DIRITTI

Workshop autunno 2023



DIFESA PENALE PREVENTIVA



ATTIVITA' INVESTIGATIVA PREVENTIVA

L'attività investigativa prevista dall'articolo 327 bis (attività investigativa del difensore), può essere svolta anche dal difensore che ha ricevuto apposito mandato per l'eventualità che si instauri un procedimento penale

- A) Infortunio Mortale o lesioni gravi
- B) Certificazione ex art. 335 cpp




NOI DIFENDIAMO I VOSTRI DIRITTI

Workshop autunno 2023





Penale D.Lgs. N. 231/01 – corruzione appalti nel





Penale D.Lgs. N. 231/01 – CORRUZIONE APPALTI NEL MONDO

L' Ente ha patteggiato.

Il patteggiamento è coperto dalla polizza ROLAND Penale!

FATTI 2011

DENUNCIATO
APRILE 2016

CONCLUSOSI A
LUGLIO 2019

1.181 GIORNI



- SPESE LEGALI



DICHIARA

di ricevere da ROLAND Rechtsschutz Versicherungs – AG la somma di €:

45.000,00

Polizza Azienda – Controversie di lavoro



Esempi di sinistro: licenziamento per lesione vincolo fiduciario e impugnazione

Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte [REDACTED]

wir zeigen an, dass uns [REDACTED] mit der Wahrnehmung seiner rechtlichen Interessen in der vorbezeichneten Angelegenheit beauftragt hat. Die uns legitimierende Vollmacht ist im Original beigelegt.

Namens und im Auftrage unseres Mandanten weisen wir die Kündigung vom 19.05.2020 wegen fehlender bzw. nicht ordnungsgemäßer Vollmacht vorlage gemäß § 174 BGB zurück.

Mit freundlichen Grüßen



Sinistro insorto in Germania
Autorità competente: autorità tedesca



Sussiste copertura assicurativa per sinistri per i quali è data competenza giurisdizionale nei territori pattuiti in polizza.





Vertenza di lavoro

TRIBUNALE CIVILE DI

Sezione Lavoro

Ricorso ex art. 414 Cod. Proc. Civ.



PRESUPPOSTI DI FATTO

Polizza ROLAND Azienda



Esempi di sinistro: controversia di lavoro in Germania – risoluzione straordinaria rapporto di lavoro



A seguito dell'impugnazione del licenziamento si apre un contenzioso innanzi all'Autorità competente (tedesca).

Anticipi sino ad ora richiesti:

Ca. € 28.420,00



Polizza ROLAND Azienda



Esempi di sinistro: controversia di lavoro in Inghilterra – licenziamento per giusta causa

After carefully considering all of the evidence provided from the investigation process, and the disciplinary process, it is my decision that you should be dismissed from the company on the grounds of gross misconduct. You purposefully did not attend work on the [REDACTED] after suggesting you would not be attending if you had to work alongside [REDACTED]. Furthermore, you have threatened witnesses in this case by suggesting you would take legal action against them for reporting the conversation you had with them to me.

Importi sino ad ora anticipati:

Ca. € 17.000,00



Polizza ROLAND Penale



Esempi di sinistro: *Verwaltungsstrafverfahren* in Austria – lotta contro il *dumping* sociale e salariale

Contestazioni:



- Mancata registrazione distacco
- Mancata comunicazione delle date di inizio dell'attività lavorativa
- Mancata comunicazione del periodo complessivo di distacco
- Mancata comunicazione dell'orario di lavoro
- Mancata comunicazione della posizione ricoperta
- ...



Polizza ROLAND Penale

Esempi di sinistro: *Verwaltungsstrafverfahren* in Austria – lotta contro il *dumping* sociale e salariale

La società Contraente ha ritenuto corretto incaricare, per la propria difesa, un legale specializzato in diritto austriaco.

Il totale rimborsato da ROLAND sino alla definizione del procedimento ammonta a:

€ 29.453,00



Polizza ROLAND Penale



Esempi di sinistro: responsabilità dell'Ente in Canada – analogie con il D. Lgs. 231/01



In un cantiere sito in Canada della società Contraente si verificava un grave infortunio sul lavoro a seguito di presunte violazioni in ambito di sicurezza.

Secondo quanto stabilito dal diritto canadese una società può essere coinvolta direttamente nel procedimento penale, al pari di quanto avviene per la persona fisica.

La società, nel caso di specie, ha richiesto l'attivazione della polizza a proprio favore.

Polizza ROLAND Penale



Esempi di sinistro: responsabilità dell'Ente in Canada – analogie con il D. Lgs. 231/01

La società assicurata provvedeva a conferire incarico per la propria difesa ad uno studio legale canadese.


Importo liquidato:

DICHIARA

di ricevere da ROLAND Rechtsschutz Versicherungs – AG la somma di €:

150.000,00

CENTOCINQUANTAMILA/00



NOI DIFENDIAMO I VOSTRI DIRITTI

Workshop autunno 2023



I TEMPI DELLA GIUSTIZIA IN ITALIA



Procedimenti **PENALI** pendenti fino al 2022

1.500.000

Giorni lavorativi medi in tribunale per procedimento:

CIRCA 1600

Fonte DATI SLIDE: „Ministro di Grazia e Giustizia“



LEGGI E REGOLAMENTI



200.000



SOLUZIONI ROLAND PER AZIENDE E MANAGER

- 1 • ROLAND PENALE
- 2 • ROLAND AZIENDA
- 3 • ROLAND DANNI PATRIMONIALI
- 4 • ROLAND TOP MANAGER





MODUS OPERANDI

1 • RISCHI LEGALI

2 • EFFETTI

3 • SOLUZIONI ROLAND

6 • ESEMPI DI SINISTRO



4 • GARANZIE

5 • PLUS ROLAND

ROLAND PENALE



I RISCHI LEGALI PENALI PER LE AZIENDE



PRIVACY

PENALE

**SANZIONI
AMMINISTRATIVE**

**SICUREZZA SUL
LAVORO**


FALLIMENTARE
Bancarotta fraudolenta
Bancarotta semplice
Ricorso abusivo al credito

**VIOLAZIONI
FISCALI E
TRIBUTARIE**

231/2001

**CIRCOLAZIONE
STRADALE**

**FRODE IN
COMMERCIO**



**RISCHI
AMBIENTALI**

www.disegnidacoloraregratis.it

I rischi legali delle AZIENDE



VIOLAZIONE 81/2008

Gianni bracciante presso una grande azienda Agricola che produce farine.

Durante il suo turno si infortuna gravemente a una mano mentre utilizza un macchinario.

Gli viene data una prognosi **superiore a 40 giorni**

indagine: avviso di garanzia per il responsabile stabilimento. Inoltre viene accertato impianto non a norma; irrogata sanzione amministrativa ai sensi del dlgs. 81/2008.



I rischi legali delle AZIENDE



ERRATA ETICHETTATURA EX 109/92 e s.

A seguito di una verifica dell'Autorità competente presso un birrificio artigianale vengono **sequestrate un milione di bottiglie di birra**

Secondo l'Autorità, il prodotto risultava lavorato e imbottigliato in modo industriale e non artigianale, come erroneamente riportato sull'etichetta.

PROCEDIMENTO PENALE per FRODE IN COMMERCIO (imputazione dolosa)



Presupposto per 231/2001



I rischi legali delle AZIENDE



VIOLAZIONE 152/2006

A seguito di una **verifica dell'Autorità competente**, l'Azienda viene sanzionata

Viene accertato che l'impianto produttivo delle vernici scarica illegalmente i rifiuti in un fiume adiacente

Si configura così il **reato di violazione delle norme ambientali (dlgs. 152/2006)**



CONSEGUENZE



Sicurezza sul lavoro

D.Lgs. 81/2008



Infortunio del dipendente

Avviso di garanzia per legale
rappresentante, RSPP, responsabili

Procedimento penale

Spese processuali

Sanzione amministrativa pecuniaria e/o
interdittiva

Procedimento ex d. lgs. 231/2001

**ERRATA ETICHETTATURA
EX 109/92 e ss.**



Accertamento ispettivo Autorità

**Spese per la stesura di memorie
difensive in opposizione al verbale**

**Ricorso alla sanzione
amministrativa pecuniaria o/e
interdittiva**

Spese processuali per il ricorso

**Procedimento penale doloso per
frode in commercio**

Procedimento ex d. lgs. 231/2001

- Reato per violazione delle norme
ambientali

- D.Lgs. 152/2006



- Accertamento ispettivo

- Spese per la stesura di memorie
difensive in opposizione al verbale
- Ricorso alla sanzione amministrativa
pecuniaria o/e interdittiva

- Spese processuali per il ricorso

- Reato penale ambientale

Effetti per persona fisica e giuridica



D.Lgs 231/2001: responsabilità e soluzioni



Il Decreto introduce un nuovo concetto

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA



individua la responsabilità amministrativa dell'Ente limitatamente ai reati commessi dai propri dirigenti, amministratori o dipendenti in favore e a beneficio dello stesso Ente

D.Lgs 231/2001: REATI PRESUPPOSTO



D.Lgs 231/2001: CONSEGUENZE



COSA FACCIAMO PER TRASFERIRE QUESTI RISCHI?




- Persona fisica




- Persona giuridica



GARANZIE ROLAND PENALE




GARANZIE ROLAND PENALE





GARANZIE ROLAND PENALE – D.Lgs. 231/2001





PLUS ROLAND PENALE

PROGRAMMI INTERNAZIONALI



PRESTAZIONI ROLAND PENALE SPECIFICHE PER EVENTI ACCADUTI ALL'ESTERO

- Unica compagnia che consente l'assicurazione di società che abbiano sede all'estero
- Corretta allocazione delle imposte assicurative anche per società estere
- Cauzione fino ad € 50.000,00 in caso di arresto all'estero
- Spese per interprete
- Libera scelta del legale e dei periti anche all'estero
- Liquidazione parcelle secondo tariffe vigenti nel paese estero nel quale si svolge il procedimento
- Spese di Viaggio per raggiungere autorità giudiziarie estere
- Tutela per violazioni decreti speciali (es. 81/2008 - 231/2001) garanzia per normative analoghe all'estero
- Possibilità di DIC/DIL su polizza TL di altro paese – Programmi internazionali



ROLAND TOP MANAGER



ROLAND TOP MANAGER

La sezione ROLAND Penale,
consente all'assicurato di incaricare
un penalista
esperto per poter provare la propria
innocenza e riabilitare la propria
immagine di Manager agli occhi dei
media.

La sezione ROLAND Controversie di Lavoro

Consente all'assicurato di contrastare,
con un avvocato esperto in materia, la revoca
del mandato.



La sezione ROLAND Danni
Patrimoniali inclusa la Responsabilità
Amministrativa

consente all'assicurato di incaricare
un secondo avvocato per respingere
la richiesta di risarcimento per
danni patrimoniali formulata dalla
Società X nei suoi confronti.

Garantisce anche la copertura per i
procedimenti davanti alla Corte dei
Conti (resp. amministrativa)

COPERTURA AUTOMATICA NEL CORSO
DELL'ANNO ASSICURATIVO DELLE PERSONE
ASSICURATE




NOVITÀ ROLAND PENALE

ROLAND PENALE

RETROATTIVITÀ ILLIMITATA



RETROATTIVITÀ ILLIMITATA PENALE



Grazie per l'attenzione

Workshop autunno 2023